SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. **102**.

Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di seguito denominato: 'decreto legislativo n. 36 del 2006', sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinchè i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;»;

b) il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: «b-*bis*) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;»;

b) dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

c-*ter*) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c-*quater*) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del *software*;».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie;»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;»;

d) dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

«h-*bis*) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h-*ter*) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;

h-*quater*) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.»;

b) al comma 2 le parole: «I soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti» e dopo la parola: «provvedimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresì, al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

2) le parole: «di produrre o di continuare a produrre» sono sostituite dalle seguenti: «di continuare a produrre e di conservare»;

3) il comma 4 è abrogato.

5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.»;

b) il comma 2 è abrogato.

6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Tariffazione)*. — 1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.

3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;

b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.

4. Per i casi di cui al comma 3, lettera *a)*, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.

5. Per i casi di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.

6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente.

8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5.».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 le parole da: «per il riutilizzo» a: «elettronicamente e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,».

8. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Strumenti di ricerca di documenti disponibili)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.».

9. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.»;

c) al comma 3, dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «al 1° luglio 2005»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-*bis* e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali».

2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «informativo pubblico» sono aggiunte le seguenti: ", nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici".

3. All'articolo 68, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo»;

b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del numero sono soppresse.

Art. 3.

Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva

1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *a)*, del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi è ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilità di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera *a)* del comma 9.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B , nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.»

«Allegato A
In vigore dal 12 novembre 2014
(Articolo 1, commi 1 e 3)

— 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);

— 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.».

— La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003.

— La direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

— Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il testo dell'art. 1, commi 370, 371 e 372 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O., così recita:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori

commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.»

«371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.»

«372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

1. Oggetto ed àmbito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

2. *Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinchè i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.*

3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori, salvo quanto previsto dall'art. 11.

4. (*abrogato*)».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b-bis*) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;*

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

c-bis*) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;*

c-ter*) formato aperto: il formato di cui all'art. 68, comma 3, lettera* a)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;*

c-quater*) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;*

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'âmbito dei fini istituzionali;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Documenti esclusi dall'applicazione del decreto)*. — 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'àmbito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, *a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione*;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

f) [quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e dai rispettivi provvedimenti attuativi];

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 , ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

h-bis*) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

h-ter*) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;*

h-quater*) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.».*

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Richiesta di riutilizzo di documenti)*. — 1. *Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.*

2. *Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti* che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento, *fermo restando quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.*

3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente *i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera* h), *per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresì, al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

4. (*abrogato*).».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Formati disponibili)*. — 1. *Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.*

2. (*abrogato*).».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo)*. — 1. Gli schemi di licenze standard *di cui all'art. 5, comma 1*, contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.

2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.».

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Divieto di accordi di esclusiva)*. — 1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.

1-bis. *Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.*

2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

2-bis. *Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.*

3. Gli accordi di esclusiva esistenti al *1° luglio 2005*, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

3-bis. *Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1*-bis *e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.*».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, citato nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 52 *(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'art. 68, comma 3, del presente Codice, *ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali*. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *h)*, è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, *nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici* e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.».

— Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, citato nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 68 *(Analisi comparativa delle soluzioni)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-*bis*. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-*ter*. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-*bis*, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

2-*bis*. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *a)*, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, *salvo i casi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.*

4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.».

15G00116

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 2015, n. **103**.

Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di cinquanta unità;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.000 unità;

Visto l'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.030 unità;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2006, n. 222, che ha modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è pari a 19.223 unità, per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, è emersa la necessità di apportare una rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Considerato che l'articolo 141, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'ade-

guamento dei posti di organico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un adeguamento della dotazione organica di cui alla predetta tabella A, che assicuri 300 unità nella dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, mediante la corrispondente riduzione di 262 unità di personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, garantendo l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un ulteriore adeguamento che assicuri 61 unità nella dotazione organica della qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice-direttore, del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori e 22 unità nella dotazione organica di funzionario tecnico informatico vice-direttore del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, mediante la corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori, garantendo sempre l'invarianza degli oneri di bilancio;

Sentite, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio 2006-2009 recepito con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica e le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente successivamente divenute rappresentative per il comparto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/21/2015 del 10 marzo 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «19.223» e «1.326» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono così sostituiti: «19.523» e «1.064».

2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «150», «38» e «1384» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono così sostituiti: «211» , «60» e «1.214».

Art. 2.

Adeguamento tabella A decreto legislativo n. 217/2005

1. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero «19.223» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei vigili del fuoco è così sostituito «19.523», il numero «1.663» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, è così sostituito «1.401», il numero «180» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori è così sostituito «241», il numero «40» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è così sostituito «62» e il numero «1384» della dotazione organica complessiva del ruolo degli operatori è così sostituito «1.214».

2. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero «36.740» di individuazione della dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è così sostituito «36.691».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015
foglio n. 1455

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-

ge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

"Art. 17. *Regolamenti*.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo dell'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 è il seguente:

"Art. 3. *Finanziamenti per le Olimpiadi invernali*.

(*Omissis*).

1-*bis*. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.".

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è il seguente:

"Art. 8. *Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.

6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-*ter*. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

7-*bis*. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.".

— Il testo dell'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è il seguente:

"Art. 3. *Semplificazione e flessibilità nel turn over*.

(*Omissis*).

3-*octies* Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.".

— Il decreto del Ministro dell'interno 8 maggio 2006, n. 222 (Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2006, n. 148.

— Il testo della tabella A allegata al citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificata dal presente regolamento, è il seguente:

"Tabella A (prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4) - Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

	Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco		19.523
Qualifiche	vigile del fuoco vigile qualificato vigile esperto vigile coordinatore	19.523
Ruolo dei capi squadra e capo reparti		11.032

Qualifiche	capo squadra capo squadra esperto	8.410
	capo reparto capo reparto esperto	2.622
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori		1.401
Qualifiche	vice ispettore antincendi ispettore antincendi ispettore antincendi esperto	1.064
	sostituto direttore antincendi sostituto direttore antincendi capo	337
Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica
Ruolo dei direttivi		591
Qualifiche	vice direttore direttore direttore vicedirigente	591
Ruolo dei dirigenti		187
Qualifiche	primo dirigente	118
	dirigente superiore	46
	dirigente generale	23
Ruolo dei direttivi medici		25
Qualifiche	vice direttore medico direttore medico direttore medico - vicedirigente	25
Ruolo dei dirigenti medici		4
Qualifiche	primo dirigente medico	2
	dirigente superiore medico	2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo		11
Qualifiche	vice direttore ginnico-sportivo direttore ginnico-sportivo direttore ginnico-sportivo-vicedirigente	11
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo		2
Qualifiche	i primo dirigente ginnico-sportivo	1
	dirigente superiore ginnico-sportivo	1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo degli operatori		1.214
Qualifiche	operatore operatore tecnico operatore professionale operatore esperto	1.214
Ruolo degli assistenti		500
Qualifiche	assistente assistente capo	500
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile		1.381

	vice collaboratore amministrativo-contabile	
	collaboratore amministrativo-contabile	1.216
Qualifiche	collaboratore amministrativo-contabile esperto	
	sostituto direttore amministrativo-contabile	165
	sostituto direttore amministrativo-contabile capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici		517
	vice collaboratore tecnico-informatico	467
	collaboratore tecnico-informatico	
Qualifiche	collaboratore tecnico-informatico esperto	
	sostituto direttore tecnico-informatico	50
	sostituto direttore tecnico-informatico capo	
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo de funzionari amministrativo-contabili -		241
	funzionario amministrativo-contabile vice direttore	211
Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile direttore	
	funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici		62
	funzionario tecnico-informatico vice direttore	60
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico direttore	
	funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA		36.691”.

— Il testo dell’art. 141 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

“Art. 141. *Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

1. Al fine di assicurare l’indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l’invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l’art. 17, comma 4-*bis*, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.”.

— Il testo dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 è il seguente:

“Art. 34. *Consultazione*

1. La consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo quadriennale recepito dal presente decreto è attivata facoltativamente dall’Amministrazione prima dell’autonoma adozione di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

2. La consultazione delle medesime organizzazioni sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle seguenti materie:

a) organizzazione e disciplina degli uffici;

b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;

c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;

d) modalità di designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;

e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;

f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;

g) codici di comportamento;

h) materie e procedure di cui all’art. 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);

i) regolamento di servizio di cui all’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

j) criterio di computo dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 171, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

k) costituzione dei Comitati pari opportunità ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte.

3. Per le materie di cui alle lettere *a)* ed *e)* la consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di Amministrazione locale; è inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.”.

Note all’art. 1:

— Per il testo della Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificata dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 2:

— Per il testo della Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificata dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

15G00114

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015.

Approvazione della «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di Arpaise, Bonea, Capua, Flumeri, Sessa Aurunca e Vairano Patenora» e della «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente al comune di Pozzilli».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerate le attività realizzate, in corso e programmate per il Piano di gestione delle acque ed il Piano di gestione del rischio alluvione in ambito di distretto idrografico dell'Appennino meridionale, adottato nella seduta di Comitato istituzionale del 24 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007) «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato *A* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i comuni di cui all'allegato *B* tale Piano stralcio resta adottato con le misure di salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato *A*, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato *B*, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), è previsto che

essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011) è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'allegato *B* al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1 dell'art. 170, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;

Considerato che i comuni di Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri (Avellino), Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta) hanno sottoposto all'Autorità di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia;

Considerato che il comune di Arpaise (Benevento), ha segnalato un dissesto in località Covini che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia;

Considerato che relativamente al comune di Arpaise (Benevento), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), a seguito dell'evento franoso del 3 dicembre 2010, viene riperimetrata e riclassificata l'area in frana da «Area a rischio medio - R2» ed «Area di media attenzione - A2» ad «Area a rischio idrogeologico molto elevato - R4» ed «Area di medio-alta attenzione - A3» nell'ambito del PSAI-rf (in scala 1:25.000), adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006;

Considerato che il comune di Pozzilli (Isernia) ha sottoposto all'Autorità di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia;

Visto il verbale della seduta del 30 novembre 2010 con la quale il Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nei comuni di Flumeri (Avellino) e Vairano Patenora (Caserta) così come riportate nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

Visto il verbale della seduta del 16 marzo 2011 con la quale il Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune di Capua (Caserta);

Visto il verbale della seduta del 23 giugno 2011 con la quale il Comitato tecnico, sulla base degli approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino, a seguito dell'evento franoso del 3 dicembre 2010 ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune di Arpaise (Benevento);

Visto il verbale della seduta del 19 aprile 2012 con la quale il Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune di Bonea (Benevento), Sessa Aurunca (Caserta);

Considerato che dal citato verbale risulta altresì che il Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune Pozzilli (Isernia);

Visto che il Comitato istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012 con delibera n. 1 ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, comuni di Arpaise (Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri (Avellino), Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta);

Visto che il Comitato istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012 con delibera n. 1 ha altresì adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana del comune di Pozzilli (Isernia);

Visto che la Conferenza programmatica della regione Campania nella seduta del 4 marzo 2013, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio dei comuni di Arpaise (Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri (Avellino), Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta);

Visto che la Conferenza programmatica della regione Molise nella seduta del 14 maggio 2013, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Pozzilli (Isernia);

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006: «I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al

comma 1 del art. 67, non sono sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS)»;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto (procedure VAS, VIA e IPPC), continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto che il Comitato istituzionale, nella seduta del 24 luglio 2013, con delibera n. 1.3 (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 2013) ha adottato la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comune di Arpaise (Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri (Avellino), Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta);

Visto che il Comitato istituzionale, nella seduta del 24 luglio 2013, con delibera n. 1.4 (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 2013) ha adottato la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente al comune di Pozzilli (Isernia);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di Arpaise (Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri (Avellino), Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta)» adottata, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 e dell'art. 170, comma 2-*bis*, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 24 luglio 2013, con delibera n. 1.3 allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente al comune di Pozzilli (Isernia)», adottata, ai sensi del comma 1 dell'art. 170, e dell'art. 170 comma 2-*bis*, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 24 luglio 2013, con delibera n. 1.4. allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Relativamente al settore di territorio del comune di Arpaise (Benevento) al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana le norme dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1, delle norme di attuazione assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana medesimo.

Art. 4.

1. Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;

azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, compresi il Piano di protezione civile, il presidio territoriale e la manutenzione del territorio.

Art. 5.

1. La documentazione prodotta per la variante al Piano stralcio assetto idrogeologico - rischio di frana per i comuni di Arpaise (Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri (Avellino), Sessa Aurunca (Caserta), Vairano Patenora (Caserta) e Pozzilli (Isernia), di cui agli articoli 1 e 2, è parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto e gli allegati di cui agli articoli 1 e 2 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1 foglio n. 1737

ALLEGATO *A*

81100 Caserta – Viale Lincoln – Ex Area Saint Gobain
Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235
www.autoritadibacino.it

DELIBERA N. 1.3

IL COMITATO ISTITUZIONALE
(seduta del 24 luglio 2013)

Oggetto: Adozione Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE).

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che nella III parte, disciplina la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela della acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, e che all'art. 64 ripartisce il territorio nazionale in Distretti Idrografici, individuando al comma 1, lettera f) il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Visti gli articoli 56, 65, 66, 67, 68 e 170 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 "*Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno*";

Visto l'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 284 del 8/11/2006, che modificando ed integrando il D.Lgs. n. 152/2006 dispone che "le Autorità di Bacino sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa disciplina" e che "sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006";

Visti i contenuti della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Viste le attività realizzate, in corso e programmate per il Piano dei Gestione delle Acque ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvione in ambito di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

Vista la delibera n. 1 del 05.04.2006 con cui il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana – Bacini Liri-Garigliano e Volturno* costituito dai seguenti elaborati di Piano:

1) *Relazione Generale;*
2) *Elaborati cartografici a scala 1:25.000:*
   - *Carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;*
   - *Carta degli scenari di rischio;*
3) *Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;*
4) *Programma di Mitigazione del rischio.*

Visto il comma 4, art. 1, del D.Lgs. 8/11/2006, n. 284, che fa *"..salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006"*;

Visto il D.P.C.M. del 12/12/2006 (pubblicato su G.U. n. 122 del 28/05/2007) *"Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio di Frana – Bacino Liri-Garigliano e Volturno"*;

Considerato che con il citato D.P.C.M. del 12/12/2006 è stato approvato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana – Bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno» adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Gargliano e Volturno, con deliberazione n. 1 nella seduta del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal D.P.C.M. del 23/01/2009 (pubblicato su G.U. n. 148 del 29/06/2009), è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana* da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal D.P.C.M. del 23/01/2009 (pubblicato su G.U. n. 148 del 29/06/2009), è previsto che essi, a seguito dell'adozione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana* da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana il quale prescrive che "*Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini*".

Visti gli artt. 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.

Considerato che per tutte le suddette aree le Nome di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio.

Considerato che con D.P.C.M. del 07/04/11 (pubblicato su G.U. n.266 del 15/11/11) è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al DPCM 12/12/2006, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che il Comitato Istituzionale nella suddetta delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che "*dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree "Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno*".

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. 152/2006: "*ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183*";

Visto l'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia "*Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio*";

Considerato che i comuni di Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE) hanno sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Considerato che il comune di Arpaise (BN), ha segnalato un dissesto in località Covini che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano Stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Considerato che relativamente al comune di Arpaise (BN), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di Bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), a seguito dell'evento franoso del 03/12/2010, viene riperimetrata e riclassificata l'area in frana da "Area a rischio medio – R2" ed "Area di media attenzione – A2" ad "Area a rischio idrogeologico molto elevato – R4" ed "Area di medio-alta attenzione –A3" nell'ambito del PSAI-rf (in scala 1:25.000), adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1 del 05.04.2006;

Vista la delibera n. 3 della seduta del 30/11/2010 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nei comuni di Flumeri (AV) e Vairano Patenora (CE) così come riportate nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

Vista la delibera n.3 della seduta del 16/03/11 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune di Capua (CE).

Vista la delibera n.3 della seduta del 23/06/11 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, a seguito

dell'evento franoso del 03/12/2010 ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune di Arpaise (BN).

Vista la delibera n.1 della seduta del 19/04/12 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune di Bonea (BN), Sessa Aurunca (CE).

Visto che il Comitato Istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012 con delibera n. 1 ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE);

Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Campania nella seduta del 04/03/2013, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio dei comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE).

DELIBERA

ART. 1) Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 2) Per le finalità di cui alle premesse il Comitato Istituzionale adotta ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, la Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana relativa ai comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE).

ART. 3) La Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana di cui al precedente Art. 2), sarà approvata ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del D.lgs 152/2006, per i settori di territorio dei comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE);

ART. 4) Relativamente al settore di territorio del comune di Arpaise (BN) al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di

frana le norme dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'articolo 25, comma 1, delle norme di attuazione assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana medesimo.

Art. 5) Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

- attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
- azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, compresi il Piano di Protezione Civile, il presidio territoriale e la manutenzione del territorio.

ART. 6) La documentazione prodotta per la Variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frana per i comuni di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE) di cui all'art. 2, è parte integrante della presente delibera.

ART. 7) Del presente atto e della documentazione allegata, viene data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nel bollettino ufficiale della Regione Campania e data comunicazione alla Regione, Province e Comuni interessati.

Roma, 24 Luglio 2013

f.to IL PRESIDENTE
Il Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare
(On. Marco Flavio Cirillo)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Autorità di Bacino
Liri Garigliano e Volturno
(Dott.ssa Geol. Vera Corbelli)

ALLEGATO *B*

81100 Caserta – Viale Lincoln – Ex Area Saint Gobain
Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235
www.autoritadibacino.it

DELIBERA N. 1.4

IL COMITATO ISTITUZIONALE
(seduta del 24 luglio 2013)

Oggetto: Adozione Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana comune di Pozzilli (IS).

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che nella III parte, disciplina la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela della acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, e che all'art. 64 ripartisce il territorio nazionale in Distretti Idrografici, individuando al comma 1, lettera f) il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Visti gli articoli 56, 65, 66, 67, 68 e 170 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 "*Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno*";

Visto l'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 284 del 8/11/2006, che modificando ed integrando il D.Lgs. n. 152/2006 dispone che "le Autorità di Bacino sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa disciplina" e che "sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006";

Visti i contenuti della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Viste le attività realizzate, in corso e programmate per il Piano del Gestione delle Acque ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvione in ambito di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

Vista la delibera n. 1 del 05.04.2006 con cui il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana – Bacini Liri-Garigliano e Volturno* costituito dai seguenti elaborati di Piano:

1) *Relazione Generale;*
2) *Elaborati cartografici a scala 1:25.000:*
   - *Carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;*
   - *Carta degli scenari di rischio;*
3) *Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;*
4) *Programma di Mitigazione del rischio.*

Visto il comma 4, art. 1, del D.Lgs. 8/11/2006, n. 284, che fa "..*salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006*";

Visto il D.P.C.M. del 12/12/2006 (pubblicato su G.U. n. 122 del 28/05/2007) "*Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio di Frana – Bacino Liri-Garigliano e Volturno*";

Considerato che con il citato D.P.C.M. del 12/12/2006 è stato approvato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana – Bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno» adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Gargliano e Volturno, con deliberazione n. 1 nella seduta del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal D.P.C.M. del 23/01/2009 (pubblicato su G.U. n. 148 del 29/06/2009), è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana* da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal D.P.C.M. del 23/01/2009 (pubblicato su G.U. n. 148 del 29/06/2009), è previsto che essi, a seguito dell'adozione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana* da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana il quale prescrive che "*Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini*".

Visti gli artt. 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.

Considerato che per tutte le suddette aree le Nome di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio.

Considerato che con D.P.C.M. del 07/04/11 (pubblicato su G.U. n.266 del 15/11/11) è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al DPCM 12/12/2006, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che il Comitato Istituzionale nella suddetta delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che "*dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree "Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno*".

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. 152/2006: "*ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183*";

Visto l'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia "*Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio*";

Considerato che il comune di Pozzilli (IS) ha sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Vista la delibera n.1 della seduta del 19/04/12 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel comune Pozzilli (IS).

Visto che il Comitato Istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012 con delibera n. 1 ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana del comune di Pozzilli (IS);

Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Molise nella seduta del 14/05/2013, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Pozzilli (IS).

DELIBERA

ART. 1) Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 2) Per le finalità di cui alle premesse il Comitato Istituzionale adotta ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, la Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana relativa al comune di Pozzilli (IS).

ART. 3) La Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana di cui al precedente Art. 2), sarà approvata ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del D.lgs 152/2006, per i settori di territorio del comune di Pozzilli (IS);

ART. 4) Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

- attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
- azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, compresi il Piano di Protezione Civile, il presidio territoriale e la manutenzione del territorio.

ART. 5) La documentazione prodotta per la Variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frana per il comune di Pozzilli (IS) di cui all'art. 2, è parte integrante della presente delibera.

ART. 6) Del presente atto e della documentazione allegata, viene data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nel bollettino ufficiale della Regione Molise e data comunicazione alla Regione, Provincia e Comune interessato.

Roma, 24 Luglio 2013

f.to IL PRESIDENTE
Il Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare
(On. Marco Flavio Cirillo)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno
(Dott.ssa Geol. Vera Corbelli)

15A05108

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'11 GIUGNO 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio

delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 dicembre 2014, n. 215 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014»;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 maggio 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che le risorse finanziarie stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 non sono ancora del tutto confluite nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 215/2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 giugno 2015, prot n. CG/ 27739;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

15A05290

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2015.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il terrritorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 dicembre 2014, n. 216 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014".

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 febbraio 2015, n. 224 recante: «Ulteriori interventi di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure, Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, nonché il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014».

Viste le note del Presidente della regione Liguria del 10 aprile e del 21 maggio 2015 con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che le risorse finanziarie stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 non sono ancora del tutto confluite nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 216/2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 15 giugno 2015 prot. n. CG/29806;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

15A05289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2015.

Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 19, terzo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, dal comma 494 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e relativa modalità di trasmissione è rinviata ad apposito decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 489, lettere da *a)* a *d)*, dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, in cui è prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2015, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che le città metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano;

Visti il terzo e quarto periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dalla lettera *e)* del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui è prevista la possibilità di rideterminare, su proposta dell'ANCI e dell'UPI e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi programmatici di ciascun ente locale, mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, entro il 31 gennaio 2015, tenendo anche conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle precitate lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 31;

Considerato che la procedura finalizzata alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui alla citata lettera *e)* del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il termine previsto del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte dell'ANCI e dell'UPI;

Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visti il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dal comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, che prevedono che nel saldo finanziario di cui al primo periodo rilevano altresì gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul predetto Fondo per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 del medesimo art. 31 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al citato comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per gli anni 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012), il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012) e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2012), con i quali è operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il comma 492, lettera *a)*, dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede la disapplicazione del meccanismo della virtuosità recato dall'art. 20, commi 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Viste le successive lettere *b)* e *c)* del citato comma 492 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevedono la disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, e al comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2001, attuative del suddetto meccanismo della virtuosità;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede l'attribuzione ai comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo di spazi finanziari, nell'ambito del patto di stabilità interno, per le spese relative alle fattispecie indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma e nei limiti degli importi complessivi ivi indicati;

Visti i commi da 3 a 5 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 con i quali sono stati definiti i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'applicazione del summenzionato comma 2 del medesimo articolo;

Visti il primo, il secondo ed il terzo periodo del comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione;

Visto il quarto periodo del comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dalla lettera *a)* del comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il quale chiarisce che alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 non si applica il comma 23;

Visto il quinto periodo del citato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dalla lettera *b)* del citato comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 prevede l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno succes-

sivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile;

Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 500, della legge n. 190 del 2014, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera *a)* del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione;

Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno;

Visto il comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera *d)*, della legge n. 147 del 2013, e così modificato dall'art. 1, comma 491, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 190 del 2014 e, da ultimo, dall'art. 10, comma 12-*terdecies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che al fine di stabilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine è previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al comma 6-*bis* sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno;

Visto il comma 6-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per l'anno 2015, dispone che la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-*bis* avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-*bis*, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Visto il comma 479 della legge n. 190 del 2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e per i rispettivi enti locali la disapplicazione delle disposizioni in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della n. 220 del 2010, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;

Visti i commi da 480 a 483 della legge n. 190 del 2014 che per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, recano la nuova disciplina concernente le misure di flessibilità del patto regionale, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio;

Visto, in particolare, il comma 480 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il comma 481 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 480, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 482 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero;

Visto il comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015;

Visto il comma 484 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, e dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che nel riproporre per l'anno 2015 il meccanismo del patto verticale incentivato, prevede che alle regioni a statuto ordinario, alla regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dai commi 481 e 482 del medesimo art. 1, ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge n. 190 del 2014. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale, dando priorità a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014;

Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015 concernente la ripartizione del contributo spettante per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ceduti dalle Regioni agli enti locali del proprio territorio;

Visto l'art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, che disciplina il cosiddetto Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale»;

Visto il comma 6 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del

Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Visto il comma 7 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, che prevede che ai comuni che cedono spazi finanziari con il patto «orizzontale nazionale» è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti che cedono spazi finanziari con il patto «orizzontale nazionale», nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il quadriennio 2015-2018, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, nelle more di una revisione del patto di stabilità interno che tenga conto delle funzioni ad esse attribuite, assumono l'obiettivo di saldo finanziario determinato per le province alle quali subentrano.

3. L'obiettivo dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è ridotto di un importo pari al valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità. Pertanto, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione dell'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. I prospetti devono essere trasmessi – utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it – entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

6. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno ad eccezione di quella relativa all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Per l'anno 2015, pertanto, la trasmissione del predetto prospetto successivamente alla data del 31 dicembre 2015 è consentita solo per aggiornare l'importo del predetto accantonamento.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

2. Definizione del saldo finanziario

3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

3.1 Fase 1 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

3.2 Fase 2 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

3.5 Fase 3 - Comuni, Province e Città metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà)

3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Città metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali

4. Comunicazione dell'obiettivo

5. Enti di nuova istituzione

6. Unioni di comuni

7. Elenco prospetti allegati

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

L'art. 31, commi da 2 a 6-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali per il periodo 2015-2018.

In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispetto alla disciplina previgente riguardano:

1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (art. 1, comma 489, lettera *a)*, della legge di stabilità 2015);

2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati così rideterminati:

per le province e le città metropolitane, pari a 17,20% per l'anno 2015 e a 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018;

per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60% per l'anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018;

3. la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall'art. 20, commi 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un massimo di un punto percentuale – dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. È, inoltre, disposta la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità (comma 492, lettere *b)* e *c)*). Giova precisare che la disapplicazione del citato meccanismo della virtuosità è connessa all'inserimento, a decorrere dal 2015, nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno del Fondo crediti di dubbia esigibilità(1), che introduce nuovi elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

4. l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Inoltre, le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre (commi da 479 a 483 dell'art. 1). Conseguentemente, alle regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - e ai rispettivi enti locali la predetta disciplina sostituisce quella previgente del cosiddetto «patto regionale verticale» nonché del cosiddetto «patto regionale orizzontale», contenute, rispettivamente, nei commi da 138 a 140 e nei commi da 141 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

La legge di stabilità 2015, come già accennato nel precedente punto 3, è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, possono essere modificate le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011. A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Un'ulteriore novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 è rappresentata dalla previsione che consente all'ANCI e all'UPI di formulare proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno, da finalizzare entro il 31 gennaio 2015. In particolare, il comma 489, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi degli enti locali, anche tenendo conto di alcune specifiche esigenze di spesa. Tale disposizione, però, non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte di ANCI e UPI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. La medesima norma prevede, in tal caso, che gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015, l'ANCI ha presentato una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, che tiene anche conto delle esigenze di spesa previste dalla richiamata lettera *e)* del comma 489, sulla quale è stata raggiunta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie localidel 19 febbraio 2015. La predetta intesa, con riferimento ai soli comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni, è stata recepita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli obiettivi del patto di stabilità interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge. Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Poiché l'importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE è suscettibile di variazioni in corso d'anno, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del predetto importo.

Il comma 2 del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 78/2015 introduce, come già accennato, un ulteriore elemento di novità nella metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei predetti comuni rappresentato dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, per l'esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.

Conseguentemente, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al citato decreto-legge, non trovano applicazione il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevedono la possibilità di modificare le percentuali da applicare per il computo dei

(1) Istituito dall'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 16), del decreto legislativo 23 giugno n. 118, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, come integrato dal decreto legislativo correttivo 10 agosto 2014, n. 126.

saldi obiettivo degli enti locali definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, rispettivamente per l'anno 2015, sulla base delle informazioni acquisite con specifico monitoraggio relative al valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Per i comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015, ove non diversamente previsto, restano ferme le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra contenute nel citato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, per i predetti enti, il saldo finanziario di riferimento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del quadriennio dal comma 2, lettere *b)* e *c)*, del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012.

Le province e le città metropolitane, in assenza di una proposta alternativa da parte dell'UPI per la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2018, applicano la metodologia di calcolo dell'obiettivo programmatico individuata dall'art. 31, commi 2, 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, la legge di stabilità 2015(2) – novellando il citato comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 – è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal proposito, si segnala che il comma 509 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio di applicazione, la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio deve essere pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento, nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

Come già anticipato, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono stati definiti con il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015, di recepimento del contenuto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, ed indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Pertanto, la «Fase 1» (determinazione del saldo obiettivo «provvisorio» come percentuale data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011) e la «Fase 2» (determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti), presenti nei prospetti degli anni precedenti sono sostituite dalla nuova «Fase 1» relativa alla definizione degli obiettivi dei comuni sulla base della predetta intesa al netto degli accantonamenti, effettuati in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità e dalla nuova «Fase 2» relativa all'attribuzione di spazi finanziari, nei limiti di 100 milioni di euro, ai sensi del comma 2 e seguenti del citato art. 1 .

Pertanto, sia per i comuni che per le province e le città metropolitane, la procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il periodo 2015-2018 è costituita da 4 fasi di seguito elencate e schematizzate rispettivamente nell'Allegato OB/15/C e nell'Allegato OB/15/PCm.

Giova precisare che per i restanti comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015 si applica la medesima procedura descritta con riferimento alle fasi 1 e 2 delle province e città metropolitane, utilizzando allo scopo le percentuali riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2015	Anno 2016	Anni 2017-2018
Art. 31, comma 2, lett. *b)* e *c)*, L. 183/2011	8,60%	9,15%	9,15%

3.1 Fase 1 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

Il comma 2, lettera *a)*, dell'art. 31 della legge 183 del 2012, come modificato dalla lettera *b)* del comma 489 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, prevede che, per il periodo 2015-2018, le province e le citta metropolitane soggette al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Art. 31, comma 2, lett. *a)*, L. 183/2011		
	Anno 2015	Anno 2016	Anni 2017-2018
Province e Città metropolitane	17,20%	18,03%	18,03%

Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dell'Allegato OB/15/PCm, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2010, 2011 e 2012.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi provvisori per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si evidenzia che ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2015 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra dei predetti enti per il periodo 2015-2018 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2010, 2011 e 2012) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

(2) Comma 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.2 Fase 2 - Province e Città metropolitane: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1 - Province e Città metropolitane, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).

Per le province, il predetto importo è quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro. Si specifica, inoltre, che, con esplicito riferimento alle province e alle città metropolitane, la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi. Per le province, le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (q), (r), (s) e (t).

3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015)

Gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 78/2015, riportati nelle celle (a), (b), (c) e (d), sono ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, i predetti comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) i valori degli accantonamenti annuali stanziati nel predetto Fondo (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera *a)*, del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 118 del 2011).

Poiché lo stanziamento accantonato da parte di ciascun comune al Fondo crediti di dubbia esigibilità è suscettibile di variazioni in corso d'esercizio, è necessario che gli enti, soprattutto con riguardo all'accantonamento relativo all'esercizio 2015, procedano all'aggiornamento del relativo valore presente nel Mod. OB/15/C in corrispondenza delle variazioni effettuate a valere sul predetto importo.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto dell'accantonamento annuale al Fondo crediti dubbia esigibilità, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l). Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti, risultare negativo.

3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015)

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1-Comuni, è ridotto per effetto degli ulteriori spazi finanziari assegnati ai Comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate e nei limiti complessivi indicati:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera *b)*: 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro;

c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;

d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro.

Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie avviene in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni, mediante il sistema web della Ragioneria dello stato entro il termine perentorio di 10 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78/2015 e con priorità per le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ed una riserva specifica, nell'anno 2015, per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto. Con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla summenzionata lettera *b)*, la richiesta di spazi finanziari è effettuata entro il predetto termine perentorio alla Presidenza de Consiglio dei ministri – Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Con riferimento alle spese per l'esercizio della funzione di ente capofila di cui alla lettera *c)*, la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78/2015 esclusivamente dagli enti che non abbiano beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Gli spazi finanziari attribuiti ai singoli enti sono pubblicati sul sito web della Ragioneria generale dello Stato.

La rideterminazione dell'obiettivo 2015 conseguente all'attribuzione dei predetti spazi finanziari è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nella cella (n).

3.5 Fase 3 - Comuni, Province e Città metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto regionale verticale ordinario e orizzontale, nonché patto orizzontale nazionale).

Come già anticipato, la legge di stabilità 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno (commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015).

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, a decorrere dal 2015 le regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità:

attraverso un contestuale aumento, di pari importo, degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);

attraverso un contestuale aumento, di pari importo, dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale). La Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero.

Con le predette procedure previste per il patto regionale verticale, è altresì operata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, prevista dal decreto-legge n. 78/2015 in favore dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012(3), delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dai predetti enti per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione, la Regione Emilia Romagna, nel ridurre gli obiettivi dei predetti enti, nel limite di 20 milioni di euro, non peggiora contestualmenteil proprio obiettivo.

Per l'anno 2015 è stata, inoltre, confermata l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla riduzione del debito. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, della regione Sardegna e della regione Friuli Venezia Giulia, di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta al fine di favorire i pagamenti di parte capitale, dando priorità ai pagamenti di debiti commerciali di parte capitale, ovvero i debiti derivanti da transazioni commerciali, esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Giova precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le transazioni commerciali sono definite come : «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo»(4). Non rientrano, pertanto, fra i debiti commerciali le indennità di esproprio o le restituzioni di trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato comunicano, entro il termine perentorio del 15 aprile 2015 e, successivamente, del 15 settembre 2015, alle regioni e all'ANCI, all'UPI l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno per effettuare pagamenti di parte capitale dando priorità ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla predetta data del 31 dicembre 2014. In caso di istanze inferiori alla prevista riserva del 25% per le province e le città metropolitane e del 75% per i comuni, le regioni possono attribuire le risorse residue agli enti locali prescindendo dai predetti limiti.

(3) Individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

(4) L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha inoltre chiarito che: «L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice dei Contratti pubblici).

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato, le predette regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 aprile e del 30 settembre, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti a valere sul patto verticale incentivato, valorizzate per le province e le città metropolitane nella cella (u) e per i comuni nella cella (o), non è più modificabile dopo il 30 settembre 2015.

Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto orizzontale nazionale di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che i comuni possano cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale, al fine di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale.

Più precisamente, i comuni che nel 2015 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

Alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sarà aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2014, atteso che l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale per l'anno 2013.

La Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2015, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La variazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 3 [celle (t), (u) e (v)] del modello di calcolo degli obiettivi programmatici dei comuni OB/15/C.

L'applicazione calcolerà automaticamente il valore dell'obiettivo per il 2015 e per il biennio successivo, rideterminati sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il patto regionalizzato, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero, per il patto orizzontale nazionale.

Di seguito una tabella che riporta la tempistica prevista per i patti di solidarietà.

TEMPISTICA	01-mar	15-mar	15-apr	30-apr	15-giu	10-lug	15-set	30-set	15-ott	31-ott
PATTO REGIONALIZZATO-compensazione verticale "ordinaria" e orizzontale (commi da 479 a 483 dell'articolo 1 della legge n.190/2015)			Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare **pagamenti in conto capitale** ovvero gli spazi che sono disposti a cedere	Le regioni definiscono e comunicano agli enti locali interessati i sadi obiettivo rideterminati e al MEF, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica			Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali, possono, previo accordo con i medesimi enti interessati, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei **pagamenti in conto capitale**.	Le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.		
PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO (commi da 484 a 488 dell'articolo 1 della legge n.190/2015)			Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare **pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014**	Le regioni comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi.			Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare **pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014**	Le regioni comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi.		
PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE (articolo 4-ter del decreto legge n. 16/2012)					I comuni comunicano al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire.	Il MEF aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo.				
PATTO REGIONALE VERTICALE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E PROVINECE AUTONOME DI TRENTO E BOLAZNO	Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI, Regione e Province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano.	La Regione e le Province autonome comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettiviassegnati								
PATTO REGIONALE ORIZZONTALE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E PROVINECE AUTONOME DI TRENTO E BOLAZNO									Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI, Regione e Province autonome l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire.	La Regione e le Province autonome comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi programmatici assegnati.

3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Città metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2015 continua ad operare la disposizione di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 500, della legge di stabilità 2015, che disciplina il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali assoggettabili alla san-

zione di cui alla lettera *a)* del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183(5) e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in applicazione del comma 3 dell'art. 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66. A tal fine, gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti mediante valorizzazione di apposita casella nel modello relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno MONIT/15 («Risp TP»).

Tale premialità consiste nel beneficio di una riduzione degli obiettivi annuali imposti agli enti locali commisurata agli effetti finanziari determinati dalle sanzioni operate a valere sui sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio, nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna, applicate nei confronti degli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno.

In particolare, il citato comma 500 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 ha riformulato il richiamato comma 122 della legge n. 220 del 2010, introducendo la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per la distribuzione della premialità.

La riduzione dell'obiettivo trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici, in un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo (valorizzata per le province nella cella (ac) e per i comuni nella cella (z) che sarà valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando sarà definita, con il citato decreto, la riduzione per ciascun ente interessato di cui al novellato comma 122.

Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, il comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 491 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi. Il citato comma 491 dell'art. 2 della legge di stabilità 2015 è, infatti, intervenuto sulla procedura di rimodulazione dell'obiettivo di cui al citato comma 6-*bis* prevedendo, a tal fine, il requisito del raggiungimento dell'accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila.

In particolare, è previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2015, la predetta comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il 30 giugno 2015, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati.(6)

Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Per le Province e le città metropolitane, i saldi obiettivi definitivi, determinati sulla base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ad), con riferimento all'anno 2015, e (ae), (af) e (ag) con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/PCm.

Per i Comuni, i saldi obiettivi definitivi, determinati sulla base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ab), con riferimento all'anno 2015, e (ac), (ad) e (ae) con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/C.

4. Comunicazione dell'obiettivo

Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2015-2018 mediante il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Per acquisire il modello dell'individuazione dell'obiettivo è, pertanto, necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione/Variazione modello» relativa alla individuazione dell'obiettivo 2015 che prospetterà il modello di individuazione dell'obiettivo dell'ente con i dati determinanti l'obiettivo per l'anno 2015 e per il triennio 2016-2018. I comuni, dopo aver inserito i dati relativi agli accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità (evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C) possono visualizzare il saldo obiettivo finale rideterminato tramite l'apposito tasto «Ricalcola i campi». Per procedere, infine, alla trasmissione del modello occorre selezionare l'apposito tasto «Salva» presente nella pagina di acquisizione.

La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

I comuni soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti, nel corso dell'anno, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi programmatici in caso di variazione del valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C.

Terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2015, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto in caso di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

5. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2012, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2015.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

Il comma 498, lettera *a)*, dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, nel modificare il richiamato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ha precisato che le città metropolitane e le province oggetto di riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, non sono considerati enti di nuova istituzione. Il richiamato comma 23 si applica, invece, alle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

La lettera *b)* del citato comma 498 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 prevede, per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011, l'assoggettamento al patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Tali enti assumono quale base di calcolo per la determinazione degli obiettivi programmatici le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

6. Unioni di comuni

A seguito dell'abrogazione operata dal comma 104 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, è venuto meno l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle unioni di comuni previsto dal comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

7. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti di seguito allegati sono evidenziate, per il periodo 2015-2018, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province e le città metropolitane (All. OB/15/PCm) e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (All. OB/15/C).

---

(5) Il comma 122 della legge n. 220 del 2010 è applicabile agli enti locali delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.

(6) In applicazione del comma 6-ter dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserito dal comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015.

All. OB/15/PCm - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e legge 23 dicembre 2014, n. 190)

PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

Fase	Voce				
FASE 1		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Media [1]
	SPESE CORRENTI (Impegni) [1]			0	0
		(a)	(b)	(c)	(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	17,20%	18,03%	18,03%	18,03%
		(e)	(f)	(g)	(h)
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	0	0	0	0
		(i)=(d)*(e)	(j)=(d)*(f)	(k)=(d)*(g)	(l)=(d)*(h)
FASE 2		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)				
		(m)	(n)	(o)	(p)
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)	0	0	0	0
		(q)=(i)-(m)	(r)=(j)-(n)	(s)=(k)-(o)	(t)=(l)-(p)
FASE 3		Anno 2015			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)				
		(u)			
		Anno 2015			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)				
		(v)			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE [3] Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)				
		(w)	(x)	(y)	
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	0	0	0	
		(z)= (q)+ (u)+(v)+(w)	(aa)= (r) +(x)	(ab)= (s)+(y)	
FASE 4		Anno 2015			
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010				
		(ac)			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0	0
		(ad)=(z)-(ac)	(ae)=(aa)	(af)=(ab)	(ag)=(t)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).

[2] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

[3] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014).

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

Fase	Voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
FASE 1	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1.)	(a)	(b)	(c)	(d)
FASE 1	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78.)	(e)	(f)	(g)	(h)
FASE 1	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamentio al Fondo crediti dubbia esigibilità □	0 (i)=(a)-(e)	0 (j)=(b)-(f)	0 (k)=(c)-(g)	0 (l)=(d)-(h)
FASE 2	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	(m)			
FASE 2	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	0 (n)=(i)-(m)			
FASE 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO [1] Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	(o)			
FASE 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO [1] Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	(p)			
FASE 3	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	(q)	(r)	(s)	
FASE 3	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE [3] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	(t)	(u)	(v)	
FASE 3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	0 (w)= (n)+ (o)+(p)+(q)+(t)	0 (x)= (j) +(r)+(u)	0 (y)= (k)+(s)+(v)	

FASE 4		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	(z)			
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	(aa)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0	0
		(ab)=(w)-(z)+(aa)	(ac)=(x)	(ad)=(y)	(ae)=(l)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella editabile dall'ente

Note

(1) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno "-")

(2) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014).

(3) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

(4) valorizzato con segno "+"se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila.

15A05291

DECRETO 26 giugno 2015.

Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2015 per le città metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 494, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 489, lettere da *a)* a *e)*, della legge n. 190 del 2014 che definisce le modalità di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge n. 56 del 2014, che prevede che le città metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano;

Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono più assoggettate alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione;

Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto il comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali di cui al comma 2 riferite alle province e città metropolitane, relative alla determinazione degli obiettivi programmatici 2015, possono essere modificate;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

Visto il comma 14-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle spese correnti sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave;

Visto il comma 14-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, sostitutivo dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014, del 30 giugno 2014 e del 28 ottobre 2014, che, in attuazione del citato comma 14-*ter* dell'art. 31 della legge

n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2014 e 2015, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;

Visto il comma 14-*quater* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro annui. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come introdotto dal comma 609 lettera *d)*, dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del rimborso delle rate di ammortamento da parte dello Stato per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario, ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

Visto il comma 3-*quater* dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019». A tal fine, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali;

Visti i commi 5, 5-*bis* e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 497, lettera *a)*, della legge n. 190 del 2014, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, dei pagamenti sostenuti dagli enti locali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512, o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19034 del 13 marzo 2015 concernente il riparto degli spazi finanziari, dell'importo di 40 milioni di euro, tra gli enti locali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto il comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, per gli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, nel limite di tre milioni di euro per ciascun anno, delle spese sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 33-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno 2015 delle spese, nonché dei relativi trasferimenti, per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei suddetti trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte;

Visto il comma 1 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che dispone che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera *c)* del comma 6 del medesimo art. 243-*bis* necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che, nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel Titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al Titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570;

Visto il comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che dispone che le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente;

Visto il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede, per l'anno 2015, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dell'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro;

Visto il comma 145 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che prevede che, per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali, nonché delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione «2007-2013» e nella Programmazione «2014-2020», a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente;

Visto l'art. 8, comma 10, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che prevede che per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'art. 31,

comma 3, della legge n. 183 del 2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

Visto il comma 29, dell'art. 1, della legge regionale della Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7, come modificato dall' art. 29, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, che prevede che i trasferimenti regionali, nonché le correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna sono esclusi dal saldo obiettivo del patto di stabilità interno dei predetti enti;

Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del meccanismo del «Patto orizzontale nazionale»;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti con il meccanismo del «Patto orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. Le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/15 PER LE CITTÀ METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

B.1.6 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia

B.1.7 Spese per gli interventi di edilizia scolastica

B.1.8 Federalismo demaniale

B.1.9 Spese in conto capitale e proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società

B.1.10 Risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)

B.1.11 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato

B.1.12 Esclusione degli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura"

B.1.13 Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale

B.1.14 Esclusione delle spese sostenute per interventi di rimozione dei passaggi a livello

B.1.15 Esclusione delle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto

B.1.16 Esclusione delle entrate derivanti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

B.1.17 Esclusione delle spese sostenute con risorse proprie dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

B.1.18 Esclusione dei trasferimenti regionali, nonché le correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna

B.1.19 Esclusione del contributo di 530 milioni di cui al comma 10 dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2015

B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento

B.2. Alcune precisazioni

B.2.1 Fondo pluriennale vincolato

B.2.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

B.2.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

B.2.4 Patto orizzontale nazionale

B.2.5 Certificazione dei tempi di pagamento in attuazione dell'articolo 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66

B.2.6 Trasferimenti statali e regionali

B.2.7 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI ALL' INVIO DEI DATI

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Le città metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/15 allegato al presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio del patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio del secondo semestre, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2015. Trascorso tale termine l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo che nei seguenti casi:

1. se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011) e cioè:

a) in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di -5, se accerta successivamente un risultato di -10, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione;

b) se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 15, se accerta successivamente un risultato di -10, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione;

c) in caso di rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 20, se accerta successivamente un risultato di 15, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.

2. a seguito di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 28 e 29, della legge n. 183 del 2011). In tal caso, l'ente locale inadempiente è tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del patto di stabilità interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro trenta giorni dal predetto accertamento.

A.3. Creazione di nuove utenze.

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno.

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web, relativo al patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura "Regole per il sito".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/. Eventuali chiari-

menti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

rgs.igop.segr@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;

quesiti.pattostab@protezionecivile.it (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/15 PER LE CITTÀ METROPOLIANE, LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI.

Con il modello MONIT/15 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province e le città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel modificare il comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha inoltre stabilito che, nella determinazione del predetto saldo finanziario, rientrano, fra le spese, anche gli stanziamenti di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal proposito, si rinvia a quanto meglio precisato nel successivo paragrafo B.2.2 del presente decreto.

Per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come registrate nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.

La vigente disciplina del patto di stabilità interno, al fine di evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, prevede l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.

Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza.

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Come è noto, il comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel testo sostituito dal n. 3) della lettera *c)* dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza, si provvede, in linea generale e salvo che sia diversamente stabilito con la stessa deliberazione dello stato di emergenza, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, l'esclusione di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 è estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (e non anche da altre fonti) purché registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Sono oggetto di esclusione, pertanto, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio, le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista al fine di compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessità e di urgenza connesse allo stato emergenziale.

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché all'avvenuta emanazione delle ordinanze in questione.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione nonché di verificare la corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali, gli enti interessati, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31, trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo e sulla base di un apposito prospetto predisposto dallo stesso Dipartimento, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, con separata evidenza della parte corrente e della parte capitale, nonché delle relative risorse attribuite dallo Stato.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione di una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'*iter* che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto della esclusione. A tal proposito, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti in merito vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica dedicata: quesiti.pattostab@protezionecivile.it (*cfr.* paragrafo A.5 del presente decreto).

Qualora le spese effettuate dall'ente non venissero riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile e, pertanto, non ammesse al rimborso previsto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato o minore riconoscimento di fondi da parte dell'Unione Europea (*cfr.* paragrafo B.1.3 del presente decreto), l'importo corrispondente alle spese non riconosciute dovrà essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilità interno.

Le poste da escludere ai sensi del citato comma 7 trovano evidenza nelle voci E4, E15, S2 e S13 del modello MONIT/15.

Le poste da sommare, per le spese non riconosciute e quindi non ammesse al rimborso, trovano evidenza nelle voci S10 e S26 del modello MONIT/15.

Infine, con riferimento alle spese per gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali con risorse proprie, si segnala che l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 31, diversamente dal summenzionato comma 7, può essere operata solo previa emanazione di una specifica disposizione di legge.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento.

Il comma 9 del richiamato articolo 31 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si rammenta che il citato comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ne consegue che l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

L'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione non opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio, le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*cfr.* paragrafo A.5 del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E16, S3 e S14 del modello MONIT/15.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse.

Anche per il 2015, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato articolo 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali.

L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, o dell'ente locale.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) registrato nell'anno di riferimento. Circa le spese effettuate a valere sulle suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo articolo 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o all'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, si ritiene utile sottolineare che, qualora l'ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può successivamente escludere le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E17, S4 e S15 del modello MONIT/15.

Le poste da sommare, in attuazione di quanto disposto dal comma 11 del richiamato articolo 31, trovano evidenza nelle voci S10 e S26 del modello MONIT/15.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3.

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità

naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente negli anni 2009-2014 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2015, 2016, 2017 etc.);

2. l'ente, nell'anno 2015, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2014; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2015, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni, 2016, 2017; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2016, 2017.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente negli anni 2009-2014 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2015, 2016, 2017 etc.);

2. l'ente, nell'anno 2015, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009-2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2015, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2016 e 2017; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2016 e 2017.

Le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, effettuate a valere su entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) a partire dal 1° gennaio 2009.

Si ribadisce, inoltre, che l'esclusione delle entrate e delle relative spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui ai citati commi 7, 9 e 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali. Pertanto, anche per gli enti che nel 2015 sono assoggettati per la prima volta alla disciplina del patto di stabilità interno, l'esclusione in parola opera a prescindere dalla circostanza che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di assoggettamento agli obblighi relativi al patto di stabilità interno.

Infine, qualora un ente, erroneamente, non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le predette entrate nell'anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all'anno in questione, l'ente non può operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento.

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento.

Anche per l'anno 2015 trova applicazione il comma 12 dell'articolo 31 che, per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, prevede l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT nonché delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Il rimborso delle spese sostenute dagli enti per il censimento va considerato in entrata come un trasferimento e codificato con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico".

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.

Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si ribadisce che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, del citato articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/15.

B.1.6 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia.

Il comma 14-*bis* dell'articolo 31, come introdotto dal comma 537 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, dispone, a partire dal 2014 e per gli anni 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera per le sole spese correnti, nel limite di 10 milioni di euro annui.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S6 del modello MONIT/15.

B.1.7 Spese per gli interventi di edilizia scolastica.

Il comma 14-*ter* dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha disposto, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica.

L'esclusione riguarda le spese in conto capitale ed opera nel limite complessivo annuo di 122 milioni di euro. I comuni beneficiari della predetta esclusione sono stati individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 che recepisce in un unico elenco, con qualche piccola rettifica, i beneficiari individuati nei tre precedenti D.P.C.M. del 13 e 30 giugno 2014 e del 28 ottobre 2014. Ne consegue, pertanto, che l'esclusione delle predette spese in conto capitale è da intendersi riferita ai soli comuni individuati dal predetto D.P.C.M. del 24 dicembre 2014.

Il successivo comma 14-*quater* del medesimo articolo 31, introdotto dal comma 467 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevede anche per le città metropolitane e le province l'esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo annuo di 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, delle spese per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S16 del modello MONIT/15.

B.1.8 Federalismo demaniale.

Con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 del citato articolo 31 dispone l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Ne consegue che il richiamato comma 15 troverà applicazione successivamente all'emanazione della predetta disposizione attuativa.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7 e S17 del modello MONIT/15.

B.1.9 Spese in conto capitale e proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dal comma 609, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici E4121 e E4122 del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), e delle relative spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, sostenute dagli enti locali a valere sui predetti proventi. L'esclusione, che, giova precisare,

rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali, opera, anche se i pagamenti sono effettuati in più anni, purché nei limiti complessivi dei suddetti proventi incassati a partire dal 2015 ed esclusi dal patto di stabilità interno.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e S18 del modello MONIT/15.

B.1.10 Risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV).

L'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede, per gli enti locali interessati all'opera relativa al collegamento internazionale Torino-Lione, l'esclusione dal patto di stabilità interno 2015 dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011 in materia di "Programma delle infrastrutture strategiche - legge n. 443/2001 - Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione - Sezione internazionale. Parte comune Italo-Francese - Tratta in territorio italiano" o che, in tal senso, saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Pertanto, anche per l'anno 2015, sono esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti connessi all'attuazione degli interventi in parola nonché le connesse entrate comunali, regionali e statali. L'esclusione opera nel limite annuo di 10 milioni di euro per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E19 e S19 del modello MONIT/15.

B.1.11 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, ha fornito una interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, chiarendo che, per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborso delle stesse, il citato comma 76 si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato derivante dall'accensione dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tal caso, il medesimo comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, stabilisce che il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Resta fermo che sono soggette al patto di stabilità interno le spese effettuate dall'ente a valere sul contributo in questione derivante dall'accensione del suddetto mutuo.

Pertanto, i comuni che intendono iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti, devono escludere dalle entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E20 del modello MONIT/15.

B.1.12 Esclusione degli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura".

Il comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia adottato il "Programma Italia 2019" volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura predisposti dalle città candidate a "Capitale europea della cultura 2019". È prevista una procedura di selezione a seguito della quale il Consiglio dei ministri conferirà, annualmente, il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana. I progetti presentati dalla città designata avranno natura strategica di rilievo nazionale e saranno finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per un importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali interessati nel limite di 1 milione di euro per ciascun anno.

Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S 20 del modello MONIT/15.

B.1.13 Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale.

L'articolo 4, commi 5, 5-*bis* e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dal comma 497 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno 2015 dei pagamenti in conto capitale sostenuti dagli enti locali dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013. Tale esclusione opera nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

In particolare, ai sensi del richiamato comma 5, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2015 dagli enti locali per estinguere i debiti in conto capitale:

che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

A tal proposito, si precisa che, ai fini dell'esclusione dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, rilevano solo i debiti presenti nell'apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi alle spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512.

Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 4, a seguito delle richieste di spazi finanziari comunicate dagli enti locali entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze - tramite il sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it. della Ragioneria generale dello Stato - con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19034 del 13 marzo 2015 sono stati individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 2015.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S21 del modello MONIT/15.

B.1.14 Esclusione delle spese sostenute per interventi di rimozione dei passaggi a livello.

L'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede l'esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 degli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., delle spese in conto capitale da essi sostenute per interventi di rimozione dei passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, nei limiti di tre milioni di euro, per i quali la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dispone dei relativi progetti esecutivi di immediata cantierabilità alla

data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014).

Gli spazi finanziari necessari per consentire agli enti locali l'esclusione dei pagamenti delle suddette spese saranno attribuiti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'esclusione in parola troverà, pertanto, applicazione solo quando sarà emanato il citato decreto ministeriale.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/15.

B.1.15 Esclusione delle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto.

L'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno 2015 del comune di Casale Monferrato, delle spese sostenute dal medesimo comune per interventi di bonifica dall'amianto a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nello stesso anno dalla regione Piemonte. L'esclusione opera altresì per gli stessi trasferimenti regionali erogati nel 2015.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E 21 e S23 del modello MONIT/15.

B.1.16 Esclusione delle entrate derivanti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, al successivo paragrafo B.2.3, si segnala che l'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che le risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" assegnate agli enti locali in situazione di predissesto finanziario che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.EE.LL.) e utilizzate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 43, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti stabiliti, per ciascun ente, dal Ministero dell'interno in sede di adozione del piano di riparto dello stesso Fondo di rotazione, proporzionalmente alle somme erogate.

Le risorse in parola, utilizzate da parte dei predetti enti locali per le finalità sopra richiamate, sono iscritte, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, nel Titolo secondo dell'entrata, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102 e rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti complessivi di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate, per ciascuno anno, dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio.

A tal fine sono state previste nel modello MONIT/15 due voci. La prima consente di escludere le entrate attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", e destinate dai predetti enti al ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e al finanziamento dei debiti fuori bilancio. La seconda voce consente di indicare la quota di entrate rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015, come definita dal Ministero dell'interno.

Le poste da escludere e da sommare trovano evidenza, rispettivamente, nelle voci E10 e E11 del modello MONIT/15.

B.1.17 Esclusione delle spese sostenute con risorse proprie dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 502 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 - individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese purché finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro.

Le corrispondenti spese da escludere dal patto di stabilità interno sono determinate: dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 4 milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro ciascuna. Entro il 30 giugno 2015 le regioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese da escludere dal patto.

L'esclusione in parola troverà, pertanto, applicazione solo quando saranno comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti beneficiari e gli importi delle spese oggetto di esclusione.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S8 e S24 del modello MONIT/15.

B.1.18 Esclusione dei trasferimenti regionali, nonché delle correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna.

L'articolo 1, comma 29, della legge regionale della Sardegna n. 7 del 2014, come modificato dall'art. 29, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, ha previsto l'esclusione dal saldo obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna dei trasferimenti regionali, nonché delle correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei predetti enti.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 e S9 del modello MONIT/15.

B.1.19 Esclusione del contributo di 530 milioni di cui al comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015.

L'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2015, prevede che, per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di importo complessivo pari a 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui sopra di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Tale contributo è escluso dalle entrate correnti di cui all'articolo 31, comma 3, della legge n. 183 del 2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E9 del modello MONIT/15.

B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento.

L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015 dispone per l'anno 2015 l'esclusione delle spese sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento, per un importo massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati

dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese sopra citate. Conseguentemente, le esclusioni operano nei limiti degli spazi finanziari attribuiti con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S25 del modello MONIT/15.

B.2 Alcune precisazioni.

B.2.1 Fondo pluriennale vincolato.

Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il suddetto Fondo nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta'potenziata' di cui al citato allegato e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

In base a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, gli enti che adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, inseriscono come prima voce dell'entrata il Fondo pluriennale vincolato, così come definito dall'articolo 3, comma 4, mentre in spesa il Fondo pluriennale vincolato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del Fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2015 validi per il patto di stabilità interno;

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata);

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa);

= Accertamenti correnti 2015 adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Gli accertamenti adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell'anno 2015.

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al Fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il Fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza.

Le voci relative al Fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E12 e S0 del modello MONIT/15.

B.2.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – novellando il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 – è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 16, del decreto legislativo 23 giugno n. 118, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, come integrato dal decreto legislativo correttivo 10 agosto 2014, n. 126.

A tal proposito, si rammenta che il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 di cui all'allegato n. 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in conto capitale), denominata "accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Se ne deduce che la finalità di tale Fondo, pertanto, è quella di evitare che le entrate non esigibili nel corso dell'esercizio possano costituire la copertura di spese esigibili nell'esercizio e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel calcolo del saldo finanziario di cui al citato comma 3 dell'articolo 31, rientra, fra le spese, il valore dell'accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera *a)*, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011).

Il comma 490 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nell'introdurre il terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha, inoltre, stabilito che, sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015, definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, relative alla determinazione degli obiettivi programmatici, possono essere modificate. Tale previsione, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2015, non trova applicazione con riferimento ai comuni.

L'informazione relativa ai predetti accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità trova evidenza nella voce FCDE del modello MONIT/15.

B.2.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

L'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo della citata anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la

restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata.

I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Al riguardo si segnala che, come richiamato al paragrafo B.1.16, l'articolo 43, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono prevedere, tra le misure necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul predetto Fondo di rotazione.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 43 dispone che, nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le finalità sopra citate, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute ed utilizzate in entrata nel Titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al Titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 43, tali entrate, utilizzate e contabilizzate secondo le modalità sopra descritte, rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno. Ai fini della redazione del modello MONIT/15, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo B.1.16 del presente decreto.

B.2.4 Patto orizzontale nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" 2015, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

La norma in parola si ritiene correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di cui sopra non risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilità interno "Orizzontale nazionale".

A tal proposito, si ritiene che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale debbano essere utilizzati per i suddetti pagamenti effettuati successivamente alla comunicazione, sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto del predetto meccanismo.

Infine, come indicato anche nella Circolare esplicativa del patto di stabilità interno n. 6 del 18 febbraio 2014, conseguentemente a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, si segnala che gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità di cui al medesimo articolo 4-*ter*, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2015, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2015 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

I pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012 effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, trovano evidenza nella voce denominata "PagRes" del modello MONIT/15, che sarà resa editabile solo ed esclusivamente nel prospetto relativo al secondo semestre 2015.

B.2.5 Certificazione dei tempi di pagamento in attuazione dell'articolo 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il comma 1 dell'articolo 41 dispone che a decorrere dall'esercizio 2014 sia individuato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ciò premesso, si segnala che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A tal fine gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti sostenuti nel 2014 mediante la valorizzazione della apposita casella "Risp TP".

B.2.6 Trasferimenti statali e regionali.

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.7 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Infine, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2015 è stato rispettato;

negativa, il patto di stabilità interno 2015 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI ALL'INVIO DEI DATI.

Ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 494, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, l'invio delle informazioni relative al primo semestre 2015 da parte di città metropolitane, province e comuni deve essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale. Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2015, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2016.

MONIT/15

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		**a tutto il ... semestre**
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
a detrarre:	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	
	E8	Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)	Accertamenti	
	E9	Contributo, di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, del decreto-legge n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti	
	E10	Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" per l'anno 2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	
a sommare:	E11	Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	
	E12	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	
	S0	a detrarre: Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	*Impegni*	
Ecorr N		**Totale entrate correnti nette** (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	
E13		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	
a detrarre:	E14	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	
	E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	
	E17	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	
	E18	Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)	Riscossioni (2)	
	E19	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.10)	Riscossioni (2)	
	E20	Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.11)	Riscossioni (2)	
	E21	Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto (articolo 33-bis del decreto legge n. 133/2014) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	
Ecap N		**Totale entrate in conto capitale nette** (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21)	Riscossioni (2)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE** (ECorr N+ ECap N)		

MONIT/15

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		**a tutto il ... semestre**
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
FCDE		Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2)		
a detrarre:	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Impegni	
	S6	Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni	
	S7	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Impegni	
	S8	Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)	Impegni	
	S9	Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)	Impegni	
a sommare:	S10	Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)	Impegni	
SCorr N		**Totale spese correnti nette** (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9+S10)	Impegni	

MONIT/15

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014,n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z a m i s t a

		SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S11		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti [2]	
a detrarre:	S12	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti [2]	
	S13	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti [2]	
	S14	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti [2]	
	S15	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti [2]	
	S16	Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e 14-quater, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti [2]	
	S17	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti [2]	
	S18	Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate con proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti [2]	
	S19	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.10)	Pagamenti [2]	
	S20	Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 7, comma 3-quater, decreto-legge n. 83/2014) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti [2]	
	S21	Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13)	Pagamenti [2]	
	S22	Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.- (rif. par. B.1.14)	Pagamenti [2]	
	S23	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle suddette spese (articolo 33-bis del decreto legge n. 133 del 2014) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti [2]	
	S24	Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)	Pagamenti [2]	
	S25	Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento (comma 145, dell'art. 1 della legge n.190/2014 come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2015) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti [2]	
a sommare:	S26	Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)	Pagamenti [2]	
SCap N		**Totale spese in conto capitale nette** (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25+S26)	Pagamenti [2]	
SF N		**SPESE FINALI NETTE** (SCorr N+SCap n)		
SFIN 15		**SALDO FINANZIARIO** (EF N-SF N)		
OB		**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015** (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		
DIFF		**DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO** [3] (SFIN 15-OB)		
PagRes		Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)	Pagamenti	
Risp TP		Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 41 della legge n. 66/2014 indicare se sono stati rispettati nel 2014 i tempi dei pagamenti previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (rif. par. B.2.5)	Si	No

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

15A05292

DECRETO 8 luglio 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 76.441 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 luglio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 366 giorni con scadenza 14 luglio 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo

accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 luglio 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

15A05435

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2015.

Rettifica della denominazione della «Scuola di Psicoterapia fenomenologico-dinamica» di Firenze.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati

presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 con il quale la «Scuola di psicoterapia fenomenologica-dinamica», è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la nota in data 3 aprile 2015 con la quale la predetta scuola rileva che il nome corretto dell'istituto è: «Scuola di psicoterapia fenomenologico-dinamica»;

Considerato che per mero errore materiale nel suddetto decreto di abilitazione è stata riportata un'errata denominazione della scuola;

Ritenuto che si debba procedere alla rettifica del predetto decreto di abilitazione del 17 febbraio 2015 relativamente alla denominazione della suddetta scuola;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della «Scuola di psicoterapia fenomenologica-dinamica» riportata nel decreto in data 17 febbraio 2015, è rettificata in «Scuola di psicoterapia fenomenologico-dinamica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2015

Il capo Dipartimento: MANCINI

15A05234

DECRETO 10 giugno 2015.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola internazionale di psicoterapia psicodinamica contemporanea (SIPPCO)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia psicodinamica contemporanea (SIPPCO)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via San Martino Della Battaglia n. 31, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 maggio 2015 ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il modello teorico prende in considerazione i principi dell'etologia e dell'evoluzionismo, della teoria dell'attaccamento e del deficit parentale senza riuscire a delineare una reale integrazione tra i principi e teorie, nonché le applicazioni nelle tecniche di intervento che, come suggerito dalla denominazione della scuola proposta, dovrebbero essere di tipo psicodinamico; il piano didattico rispecchia questa non organizzazione scientifica tra le materie indicate e pare anche non sufficiente l'applicazione alla formazione psicoterapeutica propriamente detta;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia psicodinamica contemporanea (SIPPCO)», con sede in Roma - via San Martino Della Battaglia n. 31, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2015

Il capo Dipartimento: MANCINI

15A05235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2015.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Olio di Calabria per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore dell'IGP Olio di Calabria, con sede in Cosenza, via Cesare Marini n. 19, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Olio di Calabria, ai sensi del citato regolamento (UE) n.1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 10881 del 19 febbraio 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore dell'IGP Olio di Calabria, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n.1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Olio di Calabria, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore dell'IGP Olio di Calabria, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Olio di Calabria, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Olio di Calabria.

Art. 2.

La denominazione Olio di Calabria è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Olio di Calabria, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05236

DECRETO 19 giugno 2015.

Modifica al decreto 26 marzo 2014 con il quale al laboratorio Ecocontrol Sud S.r.l. in Priolo Gargallo è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2014 con il quale al Ecocontrol Sud S.r.l., ubicato in Priolo Gargallo (SR), Contrada Cava Sorciaro n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 10 giugno 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 26 marzo 2014;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 26 marzo 2014 per le quali il laboratorio Ecocontrol Sud S.r.l., ubicato in Priolo Gargallo (SR), Contrada Cava Sorciaro n. 1, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi (acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Composizione di acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05237

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Extil società cooperativa in liquidazione», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Extil Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 94.801,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 114.343,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -19.542,00

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Extil Società cooperativa in liquidazione», con sede in Macerata (codice fiscale 01703350437) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Enrico Mazzarelli, nato il 30 agosto 1957 (c.f. MZZNRC57M30A028X) e domiciliato in Teramo, Corso San Giorgio n. 115.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05171

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fashion Team società cooperativa», in Sora e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fashion Team Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanzia-

le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 51.963,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 116.301,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -64.338,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Fashion Team Società cooperativa», con sede in Sora (FR) (codice fiscale 02606040604) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudio Santini, nato il 14 maggio 1968 (c.f. SNTCLD68E14H501G) e domiciliato in Roma, via Ruffini n. 2/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato di/manzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05172

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Paladino soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Paladino Soc. coop. a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 152.875,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 298.026,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -145.151,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Paladino Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 10731431002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 1976 (codice fiscale FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Foggia, via Zara n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05173

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ippocampo società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Ippocampo Società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.219,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 92.279,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 88.281,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ippocampo Società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 07560051000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 1976 (codice fiscale FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Foggia, via Zara n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05174

DECRETO 19 giugno 2015.

Individuazione dei bacini d'utenza ad alta densità territoriale soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi del decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato *CIP)* n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata Cassa), un conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (di seguito decreto legislativo n. 32/1998) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e in particolare l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'an-

no 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12 giugno 2014, con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo, ed in particolare il comma 1 dell'art. 6 «Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» che prevede tra l'altro che la componente variabile del contributo a carico dei titolari di autorizzazione sia calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,00150 euro, valore aumentato a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia;

Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualità 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30 aprile 2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2014, n. 5094, con il quale si è disposto che l'individuazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 viene effettuata previa acquisizione dei dati richiesti dall'Agenzia delle dogane e del demanio relativamente alla distribuzione provinciale degli impianti di distribuzione carburanti al 2013 e che l'applicazione della predetta maggiorazione sia da calcolare nell'ambito del secondo versamento del contributo dovuto a titolo di conguaglio entro il 31 dicembre 2014;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2014 e del 21 aprile 2015, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 gennaio 2015 ed in data 28 maggio 2015, concernenti le modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e di proroga del termine di scadenza del secondo versamento, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 data ulteriormente prorogata al 31 agosto 2015;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e del demanio ha inviato i dati richiesti inerenti il numero di impianti di distribuzione carburanti stradali in esercizio al 31 dicembre 2013 ed il relativo erogato dell'anno 2013 per i prodotti gasolio, benzina e GPL;

Considerato il numero dei veicoli immatricolati circolanti nelle varie province italiane risultanti dalla pubblicazione dell'Automobile Club d'Italia (ACI) relativo al 31 dicembre 2013;

Decreta:

Articolo unico
Determinazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale

1. I bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2015, sono determinati in funzione delle vendite di carburante e del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane e del demanio risultanti al 31 dicembre 2013, nonché in funzione del numero dei veicoli immatricolati nelle stesse province italiane risultanti dalla pubblicazione, nel sito internet dell'Automobile Club d'Italia (ACI), del numero dei veicoli circolanti per provincia al 31 dicembre 2013.

2. L'indice medio di densità territoriale (I_{dt}) è calcolato secondo la seguente formula per ogni provincia:

$I_{dt} = (IC + IE)/2$

in cui IC = numero indice dell'erogato medio dei carburanti per ogni impianto di distribuzione di carburanti situato nella rete stradale della provincia (EMC), dato dalla divisione del totale erogato dei carburanti benzina, gasolio e GPL degli impianti di distribuzione carburanti situati nella rete stradale della provincia (TEP) diviso il numero degli impianti di distribuzione carburanti situati nella rete stradale della stessa provincia (NIDC) e quindi EMC = TEP/NIDC;

in cui IE = numero indice del numero dei veicoli serviti da ogni impianto di distribuzione di carburanti situato nella rete stradale della provincia (NUVSIDC), dato dalla divisione della somma dei veicoli circolanti per provincia (NUVC) diviso il numero degli impianti di distribuzione carburanti situati nella rete stradale della stessa provincia (NIDC) e quindi NUVSIDC = NUVC/NIDC.

3. I bacini di utenza provinciali ad alta densità territoriale risultano essere quelli con indice medio di densità territoriale di cui al comma 2 risultante inferiore alla media nazionale dello stesso indice pari a 100.

4. La maggiorazione del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2015, è dovuta per gli impianti ubicati nelle province il cui indice I_{dt}, riportato in allegato, risulta inferiore a 100. Tali province sono riportate di seguito in ordine alfabetico:

PROVINCIA

Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Belluno
Benevento
Biella
Bolzano
Brescia
Brindisi
Caltanissetta
Campobasso
Carbonia-Iglesias
Caserta
Catanzaro
Chieti
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Foggia
Frosinone
Gorizia
Grosseto
Isernia
La Spezia
L'Aquila
Latina
Lecce
Lucca
Macerata
Mantova
Massa-Carrara
Matera
Medio Campidano
Novara
Nuoro
Ogliastra
Olbia-Tempio
Oristano
Parma
Perugia
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Ragusa
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rovigo
Salerno
Savona
Siena
Siracusa
Taranto
Teramo
Terni
Trapani
Trento
Udine
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Viterbo

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: DIALUCE

ALLEGATO

Tabella calcolo indice di densità territoriale con dati al 31 dicembre 2013

	a	b	c = a/b	IC	d	e=d/b	IE	Idt= (IC + IE)/2
PROVINCIA	Totale Erogato Provinciale (TEP)	Numero Impianti Distributori Carburanti provinciali (NIDC)	Erogato Medio Carburanti per impianto (EMC)	Indice dell'erogato medio carburanti per impianto	NUmero Veicoli Circolanti provinciali (NUVC)	NUmero Veicoli Serviti da Impianti di Distribuzione Carburanti (NUVSIDC)	Indice del numero dei veicoli serviti da impianti di distribuzione carburanti	Indice medio di densità territoriale
Trieste	42.997.237	34	1.264.625	95	189.655	5.578	261	178
Monza e della Brianza	376.765.762	197	1.912.517	144	666.879	3.385	158	151
Milano	1.426.094.220	730	1.953.554	147	2.298.744	3.149	147	147
Prato	128.321.972	67	1.915.253	144	199.117	2.972	139	142
Firenze	550.173.471	301	1.827.819	138	903.339	3.001	140	139
Como	207.244.407	141	1.469.818	111	490.540	3.479	162	137
Barletta-Andria-Trani	168.596.705	102	1.652.909	124	262.578	2.574	120	122
Varese	398.167.357	259	1.537.326	116	712.710	2.752	129	122
Bari	641.733.640	371	1.729.740	130	857.776	2.312	108	119
Bergamo	560.724.694	347	1.615.921	122	858.184	2.473	116	119
Lecco	171.701.577	109	1.575.244	119	275.158	2.524	118	118
Lodi	125.517.106	73	1.719.412	129	166.453	2.280	106	118
Napoli	1.019.623.212	789	1.292.298	97	2.247.202	2.848	133	115
Rimini	191.499.876	124	1.544.354	116	300.598	2.424	113	115
Roma	2.112.638.645	1423	1.484.637	112	3.564.848	2.505	117	114
Genova	289.343.545	237	1.220.859	92	686.474	2.897	135	114
Bologna	528.692.977	345	1.532.443	115	782.310	2.268	106	111
Imperia	87.890.893	73	1.203.985	91	202.606	2.775	130	110
Torino	1.146.860.926	785	1.460.969	110	1.844.363	2.350	110	110
Vicenza	514.632.384	330	1.559.492	117	711.144	2.155	101	109
Cagliari	299.614.762	198	1.513.206	114	440.650	2.226	104	109
Venezia	464.435.136	286	1.623.899	122	577.180	2.018	94	108
Padova	565.416.185	361	1.566.250	118	754.223	2.089	98	108
Forlì-Cesena	205.963.347	149	1.382.304	104	344.172	2.310	108	106
Ravenna	246.420.934	163	1.511.785	114	342.059	2.099	98	106
Catania	494.922.054	403	1.228.094	92	1.027.507	2.550	119	106
Treviso	545.178.913	358	1.522.846	115	712.722	1.991	93	104
Agrigento	180.670.119	148	1.220.744	92	363.978	2.459	115	103
Modena	393.627.539	276	1.426.187	107	582.042	2.109	98	103
Sondrio	65.944.330	60	1.099.072	83	154.674	2.578	120	102
Messina	262.226.991	223	1.175.906	89	545.860	2.448	114	101
Pavia	298.679.882	211	1.415.544	107	434.299	2.058	96	101
Sassari	165.196.541	120	1.376.638	104	254.349	2.120	99	101
Verona	603.016.592	401	1.503.782	113	759.848	1.895	88	101
Livorno	213.868.239	150	1.425.788	107	300.725	2.005	94	100
Vibo Valentia	75.268.471	59	1.275.737	96	131.363	2.226	104	100
Palermo	481.365.740	413	1.165.534	88	992.135	2.402	112	100
Reggio Emilia	309.615.330	225	1.376.068	104	456.126	2.027	95	99
Massa-Carrara	106.689.518	80	1.333.619	100	167.477	2.093	98	99
Novara	225.234.964	157	1.434.618	108	302.055	1.924	90	99

	a	b	c = a/b	IC	d	e=d/b	IE	Idt= (IC + IE)/2
PROVINCIA	Totale Erogato Provinciale (TEP)	Numero Impianti Distributori Carburanti provinciali (NIDC)	Erogato Medio Carburanti per impianto (EMC)	Indice dell'erogato medio carburanti per impianto	NUmero Veicoli Circolanti provinciali (NUVC)	NUmero Veicoli Serviti da Impianti di Distribuzione Carburanti (NUVSIDC)	Indice del numero dei veicoli serviti da impianti di distribuzione carburanti	Indice medio di densità territoriale
Caltanissetta	115.312.218	92	1.253.394	94	202.281	2.199	103	99
Oristano	94.223.657	66	1.427.631	108	126.071	1.910	89	98
Siena	175.469.934	127	1.381.653	104	250.568	1.973	92	98
Pistoia	147.300.028	113	1.303.540	98	234.409	2.074	97	98
Brindisi	223.922.862	159	1.408.320	106	302.375	1.902	89	97
Parma	264.139.251	191	1.382.928	104	369.605	1.935	90	97
Brescia	726.318.611	524	1.386.104	104	994.488	1.898	89	97
Aosta	78.229.053	76	1.029.330	78	186.787	2.458	115	96
Pisa	270.475.814	194	1.394.205	105	361.933	1.866	87	96
Cosenza	321.080.422	266	1.207.069	91	569.460	2.141	100	95
Arezzo	198.631.210	154	1.289.813	97	308.520	2.003	94	95
Taranto	267.312.563	204	1.310.356	99	401.659	1.969	92	95
Verbano-Cusio-Ossola	79.118.137	65	1.217.202	92	137.070	2.109	98	95
Savona	135.482.163	119	1.138.506	86	264.147	2.220	104	95
La Spezia	110.125.495	88	1.251.426	94	177.988	2.023	94	94
Siracusa	192.189.512	162	1.186.355	89	343.318	2.119	99	94
Pesaro e Urbino	185.005.974	155	1.193.587	90	324.708	2.095	98	94
Mantova	229.973.814	180	1.277.632	96	346.409	1.924	90	93
Lucca	239.977.439	185	1.297.175	98	346.882	1.875	88	93
Bolzano	283.854.360	229	1.239.539	93	448.855	1.960	92	92
Perugia	415.029.008	322	1.288.910	97	599.625	1.862	87	92
Salerno	476.111.210	417	1.141.754	86	871.284	2.089	98	92
Olbia-Tempio	119.724.695	86	1.392.148	105	141.824	1.649	77	91
Ferrara	200.053.912	157	1.274.229	96	288.391	1.837	86	91
Catanzaro	200.309.359	157	1.275.856	96	287.488	1.831	86	91
Crotone	61.069.506	58	1.052.923	79	127.008	2.190	102	91
Alessandria	264.464.867	206	1.283.810	97	374.249	1.817	85	91
Reggio Calabria	252.279.329	220	1.146.724	86	445.976	2.027	95	91
Pordenone	169.404.334	137	1.236.528	93	255.909	1.868	87	90
Cremona	174.182.741	144	1.209.602	91	272.810	1.895	88	90
Pescara	174.260.077	141	1.235.887	93	259.121	1.838	86	89
Matera	93.136.185	80	1.164.202	88	154.951	1.937	90	89
Piacenza	173.358.394	138	1.256.220	95	243.754	1.766	82	89
Latina	321.013.260	265	1.211.371	91	478.721	1.806	84	88
Carbonia-Iglesias	53.366.059	48	1.111.793	84	92.642	1.930	90	87
Ancona	253.368.303	218	1.162.240	88	402.699	1.847	86	87
Nuoro	83.407.088	70	1.191.530	90	125.928	1.799	84	87
Enna	61.095.018	62	985.404	74	130.285	2.101	98	86
Gorizia	41.820.692	49	853.484	64	113.074	2.308	108	86
Foggia	243.034.922	218	1.114.839	84	409.796	1.880	88	86

	a	b	c = a/b	IC	d	e=d/b	IE	Idt= (IC + IE)/2
PROVINCIA	**Totale Erogato Provinciale (TEP)**	**Numero Impianti Distributori Carburanti provinciali (NIDC)**	**Erogato Medio Carburanti per impianto (EMC)**	**Indice dell'erogato medio carburanti per impianto**	**NUmero Veicoli Circolanti provinciali (NUVC)**	**NUmero Veicoli Serviti da Impianti di Distribuzione Carburanti (NUVSIDC)**	**Indice del numero dei veicoli serviti da impianti di distribuzione carburanti**	**Indice medio di densità territoriale**
Ogliastra	31.640.031	27	1.171.853	88	47.947	1.776	83	86
Caserta	384.029.658	358	1.072.709	81	680.727	1.901	89	85
Biella	102.509.706	91	1.126.480	85	164.299	1.805	84	85
Ascoli Piceno	122.249.415	106	1.153.296	87	186.260	1.757	82	84
L'Aquila	177.418.413	153	1.159.597	87	264.449	1.728	81	84
Medio Campidano	49.548.180	42	1.179.719	89	70.956	1.689	79	84
Potenza	182.959.442	166	1.102.165	83	300.011	1.807	84	84
Chieti	222.715.750	199	1.119.175	84	340.332	1.710	80	82
Frosinone	306.024.914	265	1.154.811	87	435.991	1.645	77	82
Vercelli	91.963.769	86	1.069.346	81	150.684	1.752	82	81
Fermo	93.570.795	89	1.051.357	79	153.834	1.728	81	80
Lecce	441.633.301	395	1.118.059	84	630.338	1.596	75	79
Teramo	165.295.774	159	1.039.596	78	266.761	1.678	78	78
Terni	145.883.017	131	1.113.611	84	202.425	1.545	72	78
Udine	288.014.654	274	1.051.148	79	449.602	1.641	77	78
Isernia	40.204.116	44	913.730	69	81.656	1.856	87	78
Rovigo	153.333.957	134	1.144.283	86	198.301	1.480	69	78
Cuneo	349.974.984	332	1.054.142	79	533.206	1.606	75	77
Ragusa	157.728.941	162	973.635	73	278.420	1.719	80	77
Grosseto	153.159.377	137	1.117.952	84	202.675	1.479	69	77
Belluno	126.328.379	115	1.098.508	83	168.653	1.467	68	76
Trapani	198.849.385	211	942.414	71	362.055	1.716	80	76
Asti	120.260.443	120	1.002.170	75	193.232	1.610	75	75
Viterbo	212.066.033	196	1.081.970	81	287.609	1.467	69	75
Trento	326.785.613	329	993.269	75	523.130	1.590	74	75
Macerata	156.597.108	169	926.610	70	283.456	1.677	78	74
Avellino	186.370.012	205	909.122	68	335.316	1.636	76	72
Campobasso	106.509.318	117	910.336	69	189.488	1.620	76	72
Benevento	144.979.656	154	941.426	71	230.126	1.494	70	70
Rieti	82.566.792	93	887.815	67	140.143	1.507	70	69
Totale complessivo	**30.382.378.602**	**22.879**	**1.327.959**	**100**	**48.989.272**	**2.141**	**100**	**100**

15A05213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 giugno 2015.

Determina inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase I di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200. (Determina n. 809/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, datato 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato il prof. Luca Pani in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità, 19 marzo 1998 e s.m.i., recante "Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998 e in particolare visto che nelle premesse di tale decreto gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), qualora privati, sono stati ritenuti equiparabili agli istituti pubblici ai fini della ricerca scientifica, compresa la sperimentazione clinica dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica 439/2001, recante "Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali";

Visto, il decreto ministeriale 17 dicembre 2004, recante "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante "Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2007, recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico», pubblicato sul supplemento ordinario n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2008, e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2011, recante "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», pubblicato nel supplemento ordinario n. 201/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2012, e, in particolare, l'art. 12 , comma 9, con cui sono trasferite all'Agenzia italiana del farmaco le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, all'Istituto superiore di sanità, nonché le funzioni di Autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, numeri 1) e 1-*bis*) del citato decreto legislativo, n. 211/2003;

Vista la determina n. 1 dell'AIFA, datata 7 gennaio 2013, recante «Modalità di gestione delle sperimentazio-

ni cliniche di medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell'Autorità competente all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 2013;

Visti, in particolare, l'art. 31, comma 3, del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, che:

a) al comma 3 prevede che su proposta dell'Ufficio attività ispettive GCP , con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA, siano stabiliti i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di fase I;

b) al comma 4 prevede che con le medesime modalità di cui al comma 3 vengano aggiornati i requisiti tecnici di cui all'allegato al decreto 19 marzo 1998 del Ministero della sanità;

c) al comma 5 prevede che nel medesimo provvedimento di cui ai commi 3 e 4 vengano indicate le modalità per il riconoscimento del possesso dei requisiti ivi previsti e che in ogni caso l'esito di eventuali verifiche dell'Ufficio attività ispettive GCP dell'AIFA prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalità;

Vista la proposta presentata al Direttore generale dell'AIFA, dall'Ufficio attività ispettive GCP conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 3 del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, per la definizione dei suddetti requisiti minimi;

Considerato necessario, in attuazione della disposizione normativa del richiamato art. 31 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, provvedere alla definizione dei requisiti minimi necessari per il funzionamento delle strutture sanitarie, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase I, nonché provvedere ad aggiornare i requisiti di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998, limitatamente ai requisiti per i centri che conducono sperimentazioni di fase I, rinviando a successivo provvedimento l'aggiornamento di detto allegato relativo ai requisiti necessari per i centri che conducono sperimentazioni di bioequivalenze e biodisponibilità;

Determina:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente Determinazione si applicano le seguenti definizioni:

a) "sperimentazione clinica di Fase I o studio di Fase I": sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, punto 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e s.m.i., richiamati in premessa;

b) "unità, centro o struttura di Fase I": struttura, incluso il laboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di Fase I in maniera esclusiva o parziale, permanente o temporanea;

c) "deviazioni critiche dalle GCP": condizioni, pratiche, processi o deviazioni dalle GCP che influiscono negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il benessere dei soggetti e/o sulla qualità e integrità dei dati.

Art. 2.

Requisiti

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, citato in premessa, i requisiti minimi necessari per l'esecuzione di sperimentazioni di Fase I, da parte delle strutture sanitarie, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, inclusi i laboratori di analisi a tal fine utilizzati, sono stabiliti nell'allegato 1 alla presente determinazione, e relative appendici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

2. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli studi clinici di Fase I su pazienti possono essere condotti esclusivamente presso:

a) unità/reparti clinici, dedicati alle sperimentazioni di Fase I, di strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate con esplicita menzione normativa, degli IRCCS nonché di istituzioni sanitarie private limitatamente a quelle previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 marzo 1998;

b) in alternativa, nei reparti clinici non dedicati alle sperimentazioni di Fase I, di strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate con esplicita menzione normativa, degli IRCCS nonché di istituzioni sanitarie private limitatamente a quelle previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 marzo 1998 che per il periodo della sperimentazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli studi clinici di Fase I su volontari sani possono essere condotti esclusivamente presso le unità di Fase I di strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate con esplicita menzione normativa, degli IRCCS nonché di strutture private di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 1998, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Le sperimentazioni di Fase I a fini non industriali di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2004 richiamato in premessa, sono tenute a seguire nella loro totalità le Norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997.

Art. 3.

Riconoscimento dei requisiti

1. Dal 365° giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, possono condurre sperimentazioni di Fase I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 439/2001 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, punto 3) del decreto legislativo n. 211/2003, così come modificato dall'art. 12, comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, richiamato in premessa, solo le strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Ai fini della esecuzione di sperimentazioni di Fase I, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 deve essere autocertificato dal rappresentante legale della struttura che intende compiere dette sperimentazioni, con comunicazione all'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali dell'AIFA (OsSC) almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'attività del centro di Fase I ai sensi della presente determinazione.

3. Con successiva determinazione del Direttore generale dell'AIFA saranno definite le modalità per la autocertificazione di cui al comma 2 circa il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente determinazione.

4. Sulla base delle autocertificazioni di cui al presente articolo e, ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 31 del richiamato decreto legislativo n. 200/2007, sulla base dell'esito di eventuali verifiche da parte dell'Ufficio Attività Ispettive GCP, l'AIFA pubblicherà tramite l'Osservatorio di cui al paragrafo 3 gli elenchi dei centri accreditati per le sperimentazioni di Fase I su volontari sani e su pazienti di cui all'art. 11 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 439/2001.

5. Il direttore medico dell'unità e/o il direttore del laboratorio, deve notificare per iscritto all'Ufficio ricerca e sperimentazione clinica e all'Ufficio attività ispettive GCP dell'AIFA ogni deviazione riscontrata durante la conduzione dello studio presso l'unità stessa, che riguardi:

- il venir meno dei requisiti minimi precedentemente autocertificati;

- deviazioni critiche dalle GCP;

entro 7 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza includendo le azioni correttive programmate e/o attuate per la soluzione dei problemi suddetti.

6. Gli Uffici ricerca e sperimentazione clinica e Attività ispettiva GCP e di farmacovigilanza dell'AIFA, valutano congiuntamente la relazione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. La valutazione congiunta da parte dei due uffici dell'AIFA, citati al comma 6 del presente articolo, può esitare, nel caso di carenze critiche rispetto ai requisiti di cui alla presente determinazione o deviazioni critiche dalle norme di Buona pratica clinica, tali da incidere sulla sicurezza e i diritti dei soggetti, sulla qualità della sperimentazione o sul rispetto delle norme vigenti, nella sospensione dell'unità dalla lista delle unità di Fase I fino a che non saranno risolte tali criticità; potrà, inoltre, essere richiesta una ispezione al centro, e l'esito delle verifiche dell'Ufficio attività ispettive GCP prevale, ai fini del riconoscimento del centro su ogni diversa modalità, così come stabilito dall'art. 31, comma 5, del decreto legislativo 200/2007.

Art. 4.

Aggiornamento requisiti decreto ministeriale 19 marzo 1998

1. I requisiti e le procedure amministrative di cui alla presente determinazione e relativi allegati ed appendici, sostituiscono i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 1998 e dal relativo allegato, nonché quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto, limitatamente ai centri privati che conducono sperimentazioni di Fase I nei volontari sani.

2. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio, a seguito di visita preliminare e da ripetere almeno ogni tre anni alle strutture private che conducono sperimentazioni di Fase I sui volontari sani, inclusi i laboratori di analisi a tal fine utilizzati, certifica:

a) la conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per le attività che vengono compiute;

b) il possesso dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 richiamato in premessa, applicabili alla struttura.

3. La certificazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa all'AIFA con le modalità di cui all'art. 3, comma 3.

4. Fatti salvi i requisiti per le strutture private che conducono sperimentazioni di fase I su pazienti, di cui all'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 19 marzo 1998, relativamente al quale gli esiti della verifica periodica dell'Azienda sanitaria locale vengono trasmessi all'AIFA con le modalità di cui all'art. 3, comma 3 della presente determinazione, l'Azienda sanitaria locale deve anche certificare la conformità di dette strutture alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per le attività che vengono compiute.

5. Ai fini della presente determinazione e del decreto ministeriale 19 marzo 1998, le strutture con carattere misto pubblico/privato, nonché le strutture per le quali non sia inequivocabile la caratteristica di struttura pubblica, quali fondazioni, società o altro, e che non siano state riconosciute da decreto ministeriale equiparate a strutture pubbliche, sono da considerare strutture private.

Art. 5.

Sperimentazioni di Fase I eseguite all'estero o in difformità ai requisiti previsti

1. Le sperimentazioni di Fase I eseguite all'estero i cui risultati vengono presentati all'AIFA quali parte di un dossier per l'autorizzazione all'immissione in commercio, debbono essere condotte in strutture, inclusi i laboratori, con requisiti almeno equivalenti a quelli della presente determinazione.

2. Le sperimentazioni di Fase I i cui risultati vengono presentati all'AIFA quali parte di un dossier per l'autorizzazione all'immissione in commercio e che siano state condotte in strutture non conformi ai requisiti di cui alla presente determinazione non sono prese in considerazioni ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 6.

Revisione dei requisiti

1. La presente determinazione viene sottoposta a revisione con cadenza periodica con le stesse modalità previste dall'art. 31 comma 3 del decreto legislativo n. 200/2007.

La presente determinazione ha effetto dal 365° giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell'AIFA (www.agenziafarmaco.gov.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ufficio Attività Ispettive GCP

Requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di fase I

Il presente documento e relative appendici sono stati redatti tenendo conto delle linee guida internazionali in materia, con particolare riferimento a quelle dell'EMA (17, 18, 19, 20, 21), dell'WHO (22), dell'ABPI (23), tenendo conto dei risultati delle verifiche dell'Ufficio Attività Ispettive GCP dell'AIFA

ELENCO DEI CONTENUTI

ASPETTI GENERALI

1. Scopo

Lo scopo del presente documento è definire i requisiti minimi per le Unità (sia strutture private, sia strutture pubbliche o ad esse equiparate) che conducono sperimentazioni con farmaci di nuova istituzione (compresi quindi i cosiddetti studi recentemente definiti di fase 0) o comunque studi di fase I come definiti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 439/2001 (4), d'ora in poi definiti in maniera omnicomprensiva come studi di fase I, siano esse a fini industriali che a fini non industriali.

I requisiti si applicano alle attività e responsabilità delle Unità di fase I, mentre i promotori delle sperimentazioni hanno responsabilità diverse relative al disegno dello studio, alla raccolta e analisi dei dati preclinici e a quanto previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica (2) e dalla normativa vigente in materia (15); in particolare, il promotore deve garantire ed assicurare la qualità delle sperimentazioni cliniche.

2. Modalità di accreditamento/autocertificazione e di verifica GCP

Come dettagliato nella "Determinazione" di cui il presente documento costituisce allegato, le Unità devono autocertificare il possesso dei requisiti riportati di seguito e dettagliati nelle appendici.

L'autocertificazione dovrà essere redatta secondo una modulistica che verrà stabilita con successiva "Determinazione" del Direttore Generale dell'AIFA, da trasmettere all'Osservatorio nazionale della sperimentazione clinica (OsSC)

La lista delle Unità di fase I accreditate sulla base dell'autocertificazione, e della relativa valutazione congiunta da parte dell'Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica e dell'Ufficio Attività Ispettive GCP dell'AIFA, sarà pubblicata sull'Osservatorio Nazionale delle sperimentazioni cliniche.

L'Ufficio Attività Ispettive GCP dell'AIFA può eseguire ispezioni sulle Unità di fase I ai fini della verifica del possesso dei requisiti autocertificati.

Se la verifica ispettiva dovesse individuare carenze critiche rispetto ai requisiti di cui al presente documento, mancata ottemperanza alle normative vigenti, o deviazioni critiche dalle GCP e/o dal protocollo di studio, tali da incidere sulla sicurezza, sui diritti dei soggetti o sulla qualità della sperimentazione (ad esempio: mancanza dei documenti originali attestanti il corretto ottenimento dei dati clinici e di laboratorio), l'Unità sarà sospesa dalla lista delle Unità accreditate per le sperimentazioni di fase I fino a che non saranno risolte tali criticità.

3. Strutture legittimate a condurre sperimentazioni di fase I

Gli studi clinici di fase I sui pazienti possono essere condotti esclusivamente presso le Unità di fase I delle strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate con esplicita menzione normativa, degli IRCCS nonché delle istituzioni sanitarie private, limitatamente a quelle previste dall'art. 2 del decreto 19 marzo 1998 (3) in possesso dei requisiti di cui al presente documento.

Gli studi clinici di fase I sui volontari sani possono essere condotti esclusivamente presso le Unità di fase I delle strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate con esplicita menzione normativa, degli IRCCS nonché delle strutture private di cui all'art. 1 del decreto 19 marzo 1998 in possesso dei requisiti di cui al presente documento.

In tali strutture le sperimentazioni di fase I possono essere condotte in singole Unità dedicate alle sperimentazioni di fase I e in possesso dei requisiti di cui al presente documento o in alternativa nei reparti specialistici che per il periodo della sperimentazione utilizzano strutture, procedure e personale dell'Ospedale/IRCCS/Istituzione sanitaria privata di cui al richiamato D.M. 19/03/1998 in possesso dei requisiti di cui al presente documento.

Nei casi di conduzione di sperimentazioni di fase I a fini non industriali meglio definite nel D.M. 17 dicembre 2004 (6), è necessario che la struttura oltre a requisiti suddetti, si doti anche di un team per la qualità delle sperimentazioni non profit (Clinical Trial Quality Team/CTQT) che abbia i requisiti e svolga i compiti di cui al documento AIFA CTQT, aprile 2008, "Requisiti minimi per la partecipazione al progetto AIFA per la qualità nelle sperimentazioni a fini non industriali", pubblicato nel sito web AIFA, "Ispezioni GCP e di Farmacovigilanza/La qualità nelle sperimentazioni non-profit: progetto AIFA" (http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-qualit%C3%A0-nelle-sperimentazioni-non-profit-progetto-aifa), e successivi aggiornamenti. Questo Team per la qualità può essere dedicato alla Unità di fase I della struttura o potrà operare per tutte le sperimentazioni non profit della struttura ospedaliera, comprese quelle di fase I, condotte nei diversi reparti ospedalieri.

Le sperimentazioni di fase I a fini non industriali, come tutte le sperimentazioni a fini industriali, sono tenute a seguire in toto le GCP di cui all'allegato 1 al D.M. 15 luglio 1997 (2) e non solo i principi.

In ogni caso il direttore medico dell'Unità e/o del laboratorio, deve notificare per scritto all'Ufficio Attività Ispettive GCP dell'AIFA ogni deviazione riscontrata durante la conduzione dello studio presso l'Unità stessa, che riguardi:

- deviazioni critiche dalle GCP;
- deviazioni dal protocollo di studio e successivi emendamenti;
- il venir meno dei requisiti minimi precedentemente autocertificati

entro 7 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza includendo le azioni correttive programmate e/o attuate per la soluzione dei problemi suddetti.

Tali comunicazioni devono essere inoltrate anche al promotore della sperimentazione ed alla CRO eventualmente coinvolta.

4. Requisiti delle Unità di fase I

Le Unità che conducono studi di fase I devono possedere i seguenti requisiti specificati nelle relative appendici:

a) requisiti generali per la parte clinica, inclusi quelli relativi a garantire interventi di emergenza avanzati e relativi requisiti di qualità (appendice 1);

b) requisiti generali dei laboratori (ove utilizzati) e relativi requisiti di qualità (appendice 2);

c) requisiti procedurali specifici per la qualità dettagliati in procedure operative standard (appendice 3) secondo la specificità della struttura e della sperimentazione.

Appendice 1

REQUISITI DELLE UNITÀ CLINICHE PER LE SPERIMENTAZIONI DI FASE I

***A)* Requisiti di carattere generale**

Le Unità debbono essere conformi, nelle parti applicabili, all'atto allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 Gennaio 1997 (1) e relative applicazioni normative regionali, con particolare riferimento ai seguenti paragrafi:

a) Requisiti minimi generali;

b) Requisiti strutturali e tecnologici generali;

c) Requisiti minimi per l'assistenza specialistica ambulatoriale;

d) Requisiti minimi per i servizi di medicina del laboratorio;

e) Requisiti minimi per l'attività diagnostica per immagini;

f) Requisiti minimi per l'attività di emergenza (Pronto Soccorso ospedaliero, rianimazione e terapia intensiva);

g) Requisiti minimi per l'area di degenza;

h) Requisiti minimi per la medicina nucleare;

i) Requisiti minimi per l'attività in regime di day-hospital;

j) Requisiti minimi per la gestione farmaci e materiale sanitario (per il Servizio di Farmacia se presente);

k) Requisiti minimi per il servizio di sterilizzazione;

l) Requisiti minimi per il servizio di disinfezione;

m) Centro di salute mentale (qualora la sperimentazione ne preveda l'utilizzo);

n) Presidi per il trattamento dei tossicodipendenti; centro ambulatoriale (qualora la sperimentazione ne preveda l'utilizzo);

o) Residenze sanitarie assistenziali (qualora la sperimentazione ne preveda l'utilizzo).

Inoltre tutte le Unità che eseguono sperimentazioni di fase I devono possedere i requisiti sotto riportati, fatta salva la necessità che la struttura ove si svolge la sperimentazione di fase I deve ottemperare a tutti i requisiti ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti per le strutture sanitarie, siano esse nazionali, regionali o locali.

Taluni requisiti sono applicabili solo nei casi di arruolamento di volontari sani e saranno indicati con le lettere (Vs).

1) ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

(N.B.: la struttura non deve essere necessariamente dedicata in maniera esclusiva alle sperimentazioni)

a) L'edificio deve essere strutturato in maniera adeguata per il tipo di studi che vengono eseguiti e nel rispetto delle norme di igiene ospedaliera e di sicurezza vigenti.

b) L'entrata e l'uscita dall'Unità deve essere controllata, mediante registri o altri sistemi di verifica (visivi, informatici, ecc.) che assicurino l'isolamento e la mancanza di contatti con l'esterno da parte dei soggetti (Vs).

c) L'Unità deve avere un'area per la registrazione, lo screening e l'esame medico dei soggetti (Vs).

d) L'Unità deve avere un'area per il ricovero dei soggetti che possieda le seguenti caratteristiche:

• essere abbastanza spaziosa in modo da permettere il passaggio delle attrezzature mediche;

• letti inclinabili e adattabili per il peso;

• testate dei letti fornite di presa elettrica e campanello per chiamare gli infermieri; inoltre ogni testata deve essere munita di Unità terminali per la somministrazione di gas medicinali (O2, vuoto e Aria Medicale).

e) L'Unità deve avere un area ricreativa qualora i soggetti rimangano la notte o comunque per periodi prolungati presso l'Unità stessa (Vs).

f) L'Unità deve avere un'area per la preparazione dei pasti o per la ricezione di essi dall'esterno (Vs). Nei casi in cui l'assunzione di cibo possa influenzare i risultati della sperimentazione, deve essere presente documentazione adeguata sulla preparazione dei pasti per dimostrare la conformità di essi con quanto previsto dal protocollo di studio.

g) I servizi igienici devono essere in un numero sufficiente rispetto ai soggetti ricoverati e devono essere forniti di serrature che permettano l'apertura degli stessi anche dall'esterno in caso di emergenza.

h) L'Unità deve assicurare che siano messe in atto misure per evitare che i soggetti durante la loro permanenza abbiano accesso agli uffici, cucina, laboratori ed altre strutture non connesse alle attività cliniche previste per la sperimentazione.

i) L'Unità deve essere organizzata in modo che sia possibile monitorare tutti i soggetti presenti, in particolare durante la permanenza dei soggetti presso l'Unità nelle ore notturne.

j) L'Unità deve avere un locale dedicato ed adeguatamente attrezzato per la ricezione, conservazione e gestione del farmaco sperimentale (IMP) e, se del caso, del prodotto di confronto. Tale locale deve essere accessibile solo al personale autorizzato. Qualora l'Unità di fase I sia un centro privato, non fornito di un Servizio di Farmacia, tale struttura deve avere requisiti equivalenti a quelli di una farmacia ospedaliera ai sensi del D.M. 21 dicembre 2007, art. 7 (9).

k) Qualora l'Unità di fase I sia un centro privato, e la struttura equivalente alla farmacia di cui al punto *j)* esegua operazioni di produzione, che includono anche la sola etichettatura, tali attività devono essere effettuate secondo la Buona Pratica di Preparazione in Farmacia e autorizzate, secondo i casi, ai sensi dell'art. 15 del dlgs 200/2007 (8), e dalle strutture competenti per altre eventuali norme in materia;

l) L'Unità deve avere una zona dedicata al trattamento e conservazione dei campioni biologici.

m) L'Unità deve avere un archivio, con misure antincendio, antiallagamento e protezione contro insetti, parassiti e roditori, nel quale conservare i documenti delle singole sperimentazioni, di cui al capitolo 8 delle GCP (allegato 1 al DM 15 luglio 15 luglio 1997) (2), la documentazione della formazione del personale, le procedure operative standard (SOP, Standard Operating Procedures) e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia. Deve essere nominato un responsabile dell'archivio.

n) L'Unità deve possedere un gruppo elettrogeno in caso di blackout; deve essere presente un sistema di allarme collegato alla portineria della struttura (o ad altro servizio equivalente) che assicuri la presenza/reperibilità sulle 24h.

o) I contratti e gli accordi con i promotori delle sperimentazioni devono dettagliare le responsabilità e le procedure per la comunicazione immediata allo sperimentatore di eventuali nuovi dati di sicurezza/tossicologici dell'IMP utilizzato nella sperimentazione di fase I.

2) ATTREZZATURE MEDICHE

L'Unità deve essere dotata di:

a) apparecchiature per la rianimazione;

b) strumenti per la visita medica;

c) elettrocardiografo e defibrillatore con funzioni di monitoraggio elettrocardiografico;

d) strumenti per il trattamento dei campioni;

e) sistema di monitoraggio centralizzato in continuo (temperatura, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ECG, ossimetria, altri parametri di rilievo);

f) frigoriferi e congelatori allarmati, con registrazione in continuo della temperatura, e collegati alla portineria della struttura (o ad altro servizio equivalente) che assicuri la presenza/reperibilità sulle 24h.

In funzione delle specifiche esigenze di ogni studio, potrebbe essere necessario che l'Unità sia dotata o abbia accesso a specifiche strumentazioni di carattere diagnostico e terapeutico quali ad esempio:

a) servizi di radiologia, TAC, RMN;

b) PET e medicina nucleare;

c) ecografo;

d) altro.

3) EMERGENZE

a) L'Unità, qualora situata al di fuori di un ospedale, o in un ospedale privo di strutture di emergenza e rianimazione, deve avere un accordo privilegiato scritto per l'accessibilità e fruibilità dei servizi di dette strutture con l'Ospedale più vicino che ne sia fornito (Ospedale di riferimento) per la gestione delle emergenze che possono verificarsi durante le sperimentazioni cliniche. Il personale dei servizi di emergenza (Pronto Soccorso, Rianimazione e Terapie intensive) dell'Ospedale di riferimento deve essere a conoscenza della presenza di tale Unità per le sperimentazioni di fase I, del tipo di sperimentazioni che sono ivi condotte e del fatto che soggetti arruolati presso tale Unità potrebbero avere urgente necessità di adeguati trattamenti in caso di emergenza.

b) L'accordo privilegiato scritto con l'Ospedale di riferimento deve prevedere l'applicazione di specifiche procedure finalizzate alla verifica che le informazioni ricevute siano state trasmesse a tutto il personale che opera nei servizi di emergenza.

c) L'Ospedale di riferimento deve essere raggiungibile in un tempo non superiore ai 15 minuti; devono essere eseguite, a cadenze prefissate, esercitazioni aventi lo scopo di verificare il rispetto del tempo previsto sulla base delle diverse contingenze (ore di traffico intenso, mal tempo, altro); le simulazioni devono essere documentate.

d) L'Unità di fase I deve essere realizzata in modo da garantire l'accesso facilitato ad una ambulanza: porte, corridoi ed ascensori devono permettere il trasporto di una barella senza difficoltà.

e) L'Unità deve avere un sistema validato di gestione immediata delle emergenze (rianimazione e stabilizzazione) e di trasferimento successivo all'Ospedale di riferimento, quando necessario. Periodicamente lo staff dell'Unità deve partecipare a simulazioni dei diversi tipi di emergenze che possono verificarsi presso l'Unità stessa. Tali simulazioni devono essere documentate.

f) Il personale dell'Unità deve essere opportunamente formato, secondo specifiche procedure, sulle pratiche iniziali di rianimazione come la gestione delle vie aeree e la ventilazione, l'intubazione e la somministrazione di liquidi, di adrenalina, la rianimazione cardio-polmonare (RCP) e l'uso del defibrillatore (Corso Basic Life Support – BLS/D). Come minimo il personale medico deve ricevere formazione sul supporto immediato delle funzioni vitali, Immediate Life Support, (ILS). La formazione e l'aggiornamento nel settore delle emergenze devono essere eseguiti annualmente; deve essere prevista la valutazione di tale formazione e competenza che deve essere documentata. La documentazione di tale formazione deve essere conservata presso l'Unità stessa.

g) Deve essere utilizzabile un carrello per le emergenze in ogni area principale, che può essere spostato rapidamente dove è necessario.

Il carrello deve contenere almeno il seguente materiale:

• per l'assistenza ventilatoria: bombola di ossigeno, laringoscopio, tubi tracheali, aspiratore, pallone di Ambu, strumenti per l'intubazione e la tracheotomia di emergenza, mascherine di varie misure;

• per l'assistenza circolatoria: strumenti per l'incannulamento, aghi cannula, deflussori, siringhe, liquidi per infusione IV;

• farmaci per le emergenze;

• defibrillatore con funzione di monitoraggio elettrocardiografico che deve funzionare sia a batteria sia a rete normale;

• misuratore pressione del sangue

Il contenuto del carrello deve essere controllato, secondo specifiche SOP, ogni settimana e i controlli documentati. Le date di scadenza dei medicinali sul carrello devono essere controllate regolarmente e ciò va documentato. Se il carrello o i farmaci sono sigillati, tale chiusura deve essere controllata settimanalmente.

h) Devono essere presenti pulsanti di allarme nelle aree dove i soggetti soggiornano durante la permanenza nell'Unità (docce, bagni, reparti, area ricreativa per *Vs)*. Il personale dell'Unità deve essere in grado di aprire le porte dei servizi igienici dall'esterno in caso di emergenza.

i) Ai soggetti devono essere forniti uno o più numeri di contatto attivi 24 ore per le emergenze quando essi sono fuori dall'Unità. Nello stesso tempo l'Unità deve conservare i numeri di telefono dei soggetti per poterli contattare in caso di necessità.

j) L'Unità deve avere un piano per i casi imprevisti, che deve includere la disponibilità di specifici antidoti o trattamenti di emergenza basati sulla farmacologia dell'IMP. Tale piano deve essere regolato da una specifica procedura che ne abbracci tutti gli aspetti; è altresì necessario individuare una persona di riferimento e garantire la conoscenza del piano da parte degli operatori.

4) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITÀ

a) I nominativi del personale e le relative funzioni devono essere descritti in un organigramma.

b) L'Unità deve avere personale qualificato e adeguato alle attività da svolgere e formato appropriatamente sulle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP, Good Clinical Practice) e sulla gestione delle emergenze mediche.

In particolare:

• un direttore medico, abilitato alla professione, responsabile della supervisione clinica degli studi, laureato in medicina e chirurgia da almeno 8 anni, con specializzazione in area medica e con documentata esperienza internistica, con esperienza nel settore e con buona conoscenza della metodologia generale della sperimentazione clinica;

• un medico farmacologo o con documentata esperienza nel settore;

• uno o più medici (laureati da almeno 5 anni) di cui almeno uno con conoscenza delle procedure di rianimazione e almeno uno, nei casi di sperimentazioni su volontari sani, con specializzazione in discipline farmacologiche o documentata esperienza nel settore;

• almeno una persona con laurea in farmacia o CTF incaricata di provvedere alla gestione dei farmaci (conservazione, dispensazione, contabilità del farmaco sperimentale, altre mansioni connesse con la gestione dei medicinali sperimentali e dei farmaci per l'emergenza);

• almeno un infermiere, con titolo riconosciuto dalle norme vigenti, con conoscenza e documentata formazione nelle procedure di rianimazione e nelle GCP (Infermiere di Ricerca);

• almeno una persona con laurea idonea incaricata del trattamento e della conservazione dei materiali biologici raccolti durante lo studio e della loro trasmissione al laboratorio incaricato delle analisi;

• lo sperimentatore principale deve avere esperienza clinica rilevante e specializzazione attinente alla patologia trattata; detti requisiti devono essere documentati;

• un responsabile QA, in possesso di requisiti di cui al D.M. 15 novembre 2011 (11);

• un monitor facente parte dell'organigramma dell'Unità stessa o fornito da ciascun promotore per ogni specifica sperimentazione; tali monitor debbono essere in possesso di requisiti di cui al D.M. 15 novembre 2011;

• un auditor in possesso dei requisiti di cui al D.M. 15 novembre 2011 per una verifica (audit) almeno annuale sul sistema di qualità della struttura e almeno su una sperimentazione condotta nell'anno;

• una figura di raccordo tra l'Unità sperimentale di fase I e il Promotore, la CRO (Contract Research Organization) interessata e le competenti Autorità regolatorie; tale funzione di coordinamento deve interessare anche la gestione dei dati sperimentali fino alla trasmissione al Promotore.

c) Le sperimentazioni di fase I in pediatria possono essere condotte solo in reparti ospedalieri pediatrici e comunque solo se nell'ambito del team sperimentale vi siano medici specializzati in pediatria e specializzati in discipline attinenti al protocollo dello studio.

d) Deve essere dimostrato che un numero sufficiente di personale qualificato, in relazione ai soggetti arruolati, sia presente nell'Unità durante i giorni delle somministrazioni e le notti in cui i soggetti pernottano presso l'Unità stessa.

e) Qualora l'Unità svolga attività di analisi statistica e/o gestione dei dati si dovrà dotare del personale e dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 15 novembre 2011.

f) Deve essere presente documentazione (job description, curriculum vitae, registrazione della formazione teorica e pratica), che dimostri che il personale in servizio presso l'Unità possegga i requisiti previsti dal presente documento, compresa la formazione e l'aggiornamento in GCP.

L'Unità può avvalersi, in funzione delle specifiche esigenze di ogni studio, di singoli professionisti, come oncologi, infettivologi, cardiologi, etc. con i quali stipula specifici contratti.

5) STUDI SU VOLONTARI SANI

a) Ai soggetti deve essere consegnato un tesserino con i dettagli dello studio a cui stanno partecipando.

b) L'Unità deve mettere in atto un sistema sicuro di identificazione dei soggetti, utilizzando per esempio una identificazione fotografica, in modo di essere sicuri dell'identità dei soggetti in ogni fase dello studio. In ogni caso deve essere conservata copia del documento di identità di ogni soggetto arruolato.

c) L'Unità deve registrare in un database i soggetti reclutati negli studi.

d) Un volontario sano, nel caso in cui abbia già partecipato ad uno studio clinico, può essere arruolato in una successiva sperimentazione solo se sono passati 6 mesi dall'ultima visita del precedente studio clinico. Il volontario dovrà accettare, nel consenso informato, che il proprio nominativo faccia parte di una banca dati comune tra i Centri certificati. I Centri dovranno osservare le norme e requisiti di cui alle leggi sulla privacy (10).

e) I medici di famiglia dei volontari sani devono essere avvertiti della partecipazione del proprio assistito alla sperimentazione clinica, e debbono essere fornite loro le informazioni sulle modalità da seguire per garantire ogni utile collaborazione con il responsabile dello studio. Qualora il volontario sano non rilasci il proprio consenso a tale comunicazione sarà escluso dallo studio.

f) Studi su donne in età feconda e su persone di età inferiore ai 18 anni possono essere eseguiti solo per motivate esigenze. Per i minori è comunque necessario attenersi a quanto previsto dalle specifiche norme e linee guida dell'Unione europea in vigore (16, 18) e successivi aggiornamenti o integrazioni.

***B)* Requisiti specifici per garantire interventi di emergenza avanzati**

È possibile che siano programmate sperimentazioni di fase I con farmaci ad alto rischio. Tali sperimentazioni in conformità del combinato disposto dell'art. 2, commi 1 e 2, del DPR 439/2001 (4) e dell'art. 3, commi 1 e 2, del dlgs 200/2007 (8), possono essere condotte esclusivamente nel paziente e solo nei casi in cui i benefici previsti per la sua patologia ne giustifichino i rischi. In tale tipologia di sperimentazioni con farmaci sperimentali ad alto rischio, sono necessari i seguenti requisiti specifici:

a) L'Unità sperimentale di fase I deve essere collocata all'interno di un ospedale con reparto di rianimazione.

b) L'Unità sperimentale deve poter contattare, se del caso, 24 ore al giorno il personale dell'ospedale che si occupa di gestire le emergenze e che deve arrivare nell'Unità sperimentale di fase I entro pochi minuti dall'emergenza.

c) L'Unità sperimentale di fase I deve dimostrare che personale con esperienza e formato adeguatamente nel settore delle emergenze, tramite superamento, almeno ogni 2 anni, di corso di Basic Life Support (BLS/D), sia presente nei giorni di somministrazione dell'IMP. I medici in servizio presso il Centro devono essere formati oltre che sul Basic Life Support (BLS/D) anche sugli standard del supporto avanzato delle funzioni vitali, Advanced Life Support (ALS) e devono avere esperienza nella gestione delle emergenze mediche.

La formazione nelle emergenze mediche e il continuo aggiornamento in questo settore da parte dei medici in servizio presso l'Unità di fase I, deve essere stabilita da apposita procedura operativa standard. Tale procedura deve prevedere, tra l'altro, la valutazione di tale formazione e competenza che deve essere documentata. La documentazione di tale formazione deve essere conservata presso l'Unità.

***C)* Requisiti di qualità**

L'Unità deve avere un appropriato sistema di assicurazione di qualità (QA) e designare un responsabile della gestione di tale sistema; quanto sopra deve rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 15 novembre 2011 (art. 3, comma 1, lettera *b)*.

L'Unità deve avere SOP scritte, per ogni aspetto legato allo studio, di cui almeno quelle indicate in appendice 3, da integrare con SOP specifiche secondo la specificità della struttura e della sperimentazione.

Verifiche indipendenti della struttura clinica (audit) devono essere condotte per assicurare la conformità della stessa alla normativa vigente in materia e alle procedure operative standard. Rapporti degli audit devono essere preparati e conservati.

Appendice 2

REQUISITI DEI LABORATORI PER LE SPERIMENTAZIONI DI FASE I

***A)* Requisiti di carattere generale**

Il laboratorio che effettua le analisi connesse con le sperimentazioni di fasi I per svolgere la propria attività deve essere conforme ai requisiti nazionali, regionali e locali in materia (D.P.R. 14 gennaio 1997, etc.) e ottenere le relative autorizzazioni dalle autorità locali, secondo le normative vigenti in materia.

In ogni caso il laboratorio deve partecipare a programmi accreditati di controllo di qualità, interni ed esterni ed avere l'accreditamento regionale, ove previsto, o una certificazione di qualità specifica per i laboratori.

I laboratori sia pubblici che privati devono essere conformi alle Good Laboratory Practice (GLP)(7) per le parti applicabili. Questo significa che non devono essere necessariamente certificati GLP, ma devono soddisfare i requisiti previsti dalle GLP limitatamente alle attività effettuate dal laboratorio stesso. Il possesso di una certificazione GLP non garantisce di per sé l'esecuzione in GCP di sperimentazioni non legate a tale certificazione.

1) Organizzazione del laboratorio

a) Il laboratorio deve disporre di locali adeguati alle attività da svolgere e deve essere progettato in modo da permettere adeguati flussi di lavoro ed evitare possibili interferenze con gli strumenti;

b) il laboratorio deve disporre di aree separate per le diverse attività svolte al fine di assicurare sempre l'integrità dei campioni dello studio;

c) il laboratorio deve essere dotato di aree di conservazione dei campioni e dei materiali, separate per prevenire contaminazioni o frammischiamento;

d) le condizioni ambientali riguardo temperatura, flusso e pressione dell'aria (ove necessario), contaminazioni microbiche devono essere controllate;

e) il laboratorio deve avere un archivio, con misure antincendio, nel quale conservare i documenti delle analisi delle singole sperimentazioni, la documentazione della formazione del personale, le procedure operative standard e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia. Deve essere nominato un responsabile dell'archivio.

2) Personale

a) I nominativi del personale e le relative funzioni devono essere descritti in un organigramma;

b) l'Unità deve avere personale qualificato e adeguato alle attività da svolgere ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per il personale che opera nei laboratori secondo le diverse specificità dei laboratori stessi ed in relazione ai compiti e responsabilità attribuiti a ciascuno. Il personale deve essere altresì formato e aggiornato appropriatamente oltre che sulle tecniche di laboratorio, come previsto dalle norme vigenti per i laboratori, anche sulle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) e sulla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche;

c) il personale che utilizza specifici strumenti deve essere adeguatamente addestrato sul loro uso;

d) il laboratorio deve disporre di un numero sufficiente di personale qualificato per svolgere le attività previste;

e) deve essere presente documentazione (job description, curriculum vitae, registrazione della formazione teorica e pratica), che dimostri le funzioni, la qualifica e la formazione del personale in servizio presso il laboratorio.

3) Strumentazione ed apparecchiature

a) La strumentazione e le apparecchiature devono essere adeguate alle attività da svolgere e devono essere qualificate, calibrate, controlla-

te e sottoposte a manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di tali attività deve essere conservata la relativa documentazione;

b) deve essere presente una lista che riporti tutti gli strumenti e le apparecchiature utilizzate nel laboratorio e la programmazione delle relative attività di manutenzione e calibrazione;

c) la strumentazione e le apparecchiature devono essere identificate univocamente e corredate di adeguati log-book.

4) Materiali e reagenti

a) Le sostanze chimiche, reagenti, solventi e soluzioni devono essere etichettati per indicarne l'identità, la purezza, la concentrazione, la data di preparazione, il materiale di partenza, la data di validità e le condizioni di conservazione;

b) deve essere messo in atto un sistema di controllo delle scadenze dei materiali utilizzati;

c) le sostanze standard utilizzate devono essere di qualità adeguata.

5) Gestione dei campioni

a) Il personale del laboratorio deve assicurarsi che i campioni ricevuti siano integri e in conformità ai documenti di consegna;

b) ogni discrepanza dei campioni ricevuti deve essere notificata allo sperimentatore principale;

c) ogni campione deve essere etichettato in modo univoco;

d) deve essere attuato un sistema di tracciabilità di ciascun campione dall'arrivo all'analisi;

e) le condizioni di conservazione dei campioni devono essere definite in istruzioni di lavoro o nel protocollo analitico, ove applicabile; il rispetto di tali condizioni deve essere controllato e documentato.

6) Analisi dei campioni

a) Il protocollo clinico dello studio, ed eventuali emendamenti, devono essere forniti al laboratorio;

b) devono essere preparate istruzioni di lavoro, concordate con il promotore della sperimentazione e/o lo sperimentatore principale, che dettaglino i metodi e le procedure per l'effettuazione delle analisi, qualora tali istruzioni non siano comprese nel protocollo clinico;

c) il laboratorio deve assicurare che deviazioni serie dalle istruzioni di lavoro siano prontamente comunicate al promotore della sperimentazione o ad un suo rappresentante; l'impatto di tali deviazioni deve essere valutato e documentato;

d) deve essere conservata documentazione attestante che le analisi sono state condotte secondo standard di qualità;

e) tutte le analisi devono essere eseguite secondo metodi convalidati con definiti i criteri di accettabilità, ove applicabile;

f) deve essere conservata documentazione attestante la convalida dei metodi;

g) devono essere messi in atto test di routine per verificare l'affidabilità del sistema (system suitability);

h) devono essere stabilite le condizioni per le eventuali ripetizioni delle analisi;

i) devono essere valutati tutti i fattori che possono influenzare i risultati delle analisi;

j) tutti i dati devono essere registrati direttamente, accuratamente e in maniera leggibile; è necessario riportare la data di effettuazione di ogni operazione e l'identità della persona che l'ha eseguita;

k) i risultati delle analisi possono essere forniti con copia elettronica o cartacea; in tutti i casi è necessario garantire l'accuratezza e la completezza dei dati riportati.

7) Sistemi computerizzati

a) Tutti i sistemi computerizzati usati per la registrazione, il processamento e la conservazione dei dati devono essere sviluppati, convalidati e mantenuti in modo da assicurare la validità, integrità e sicurezza dei dati;

b) ogni modifica del dato deve essere tracciabile (audit trail);

c) l'accesso ai sistemi computerizzati deve essere controllato.

8) Tutela dei soggetti in sperimentazione

a) I risultati delle analisi devono essere revisionati, in tempi adeguati, da personale qualificato per identificare valori anomali o fuori specifica;

b) deve essere messo in atto un sistema che assicuri che, qualora i risultati delle analisi possano avere rilevanza per la sicurezza dei soggetti in sperimentazione, ne sia data tempestiva comunicazione al promotore della sperimentazione e allo sperimentatore principale.

***B)* Requisiti di qualità**

Il laboratorio deve avere un appropriato sistema di assicurazione di qualità (QA) e designare un responsabile della gestione di tale sistema, laureato in discipline sanitarie/scientifiche; quanto sopra deve rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 15 novembre 2011 (art. 3, comma 1, lettera *b)*.

Il laboratorio deve avere SOP, scritte, per ogni aspetto legato alle attività di laboratorio, di cui almeno quelle indicate in appendice 3 da integrare con SOP dedicate secondo la specificità del laboratorio e della sperimentazione.

Verifiche indipendenti del laboratorio (audit) devono essere condotte per assicurare la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia e alle procedure operative standard. Rapporti degli audit devono essere preparati e conservati.

Appendice 3

LISTA DELLE PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

(l'Unità deve dotarsi delle procedure, fra quelle di seguito elencate, relative alle attività che effettivamente compie; le procedure devono essere comprensive di moduli/modelli finalizzati alla dimostrazione della avvenuta attività)

***a)* Parte generale, sia per la parte clinica sia per i laboratori**

► Preparazione, approvazione, revisione, distribuzione e archiviazione delle SOP

► Organigramma del centro e job description (responsabilità del personale del centro)

► Gestione della formazione del personale

► Organizzazione dei turni del personale

► Gestione delle verifiche interne ed esterne (audit)

► Progettazione e programmazione di uno studio, Conduzione e gestione degli studi (anche a fini non industriali)

► Archiviazione documentazione

► Contratti con i promotori

► Modalità di verifica, individuazione e comunicazione all'Ufficio Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza dell'AIFA di deviazioni critiche alla GCP, deviazioni critiche al protocollo di studio e successivi emendamenti, e dell'avvenuta carenza dei requisiti minimi precedentemente autocertificati, nonché di comunicazione delle relative azioni correttive

► Comunicazioni delle SUSAR via Eudravigilance Clinical Trial Module (CTM) nei casi di sperimentazioni cliniche a fini non industriali

► Conflitti di interesse del personale dell' Unità

► Indicatori di monitoraggio delle attività dell' Unità

► Gestione delle azioni correttive e preventive

► Gestione della comunicazione

► Gestione prodotti non conformi

***b)* Parte clinica**

► Valutazione della fattibilità della sperimentazione

► Valutazione e gestione del rischio dell'IMP

► Gestione del rischio delle sperimentazioni

► Procedura per l'incremento delle dosi

► Contatti con altri reparti coinvolti nella sperimentazione (laboratori, Diagnostica di Immagine ecc.)

► Stesura e revisione del protocollo di studio (anche ai fini non industriali)

► Emendamenti al protocollo

► Consenso informato e foglio informazioni

► Ottenimento del consenso informato

► Stesura, revisione e compilazione delle CRF (Case Report Form)

► CRF elettroniche

► Cartella clinica e ambulatoriale

► Investigator's Brochure

► Investigator's file

► Documentazione da inviare all'Autorità Competente (AC) per le Fasi I

► Documentazione da inviare al CE e all'AC per l'approvazione del protocollo e/o emendamenti

► Piano di Monitoraggio, esecuzione del monitoraggio (inclusa la verifica dei dati originali)

► Gestione del farmaco sperimentale in accordo alla GCP: locali per la conservazione, modalità di preparazione, modalità per la contabilità del farmaco, modalità di registrazione (cartacea e/o informatica), modalità di consegna alla Farmacia e da questa all'Unità di sperimentazione

► Preparazione lista di randomizzazione, procedure di apertura del cieco

► Raccolta e gestione dati clinici di sicurezza

► Stesura revisione e approvazione del report dello studio clinico

► Gestione emergenze:

a) trasferimento dei soggetti all'ospedale più vicino, nei casi di emergenza; tale SOP deve includere la previsione di come tutte le informazioni mediche importanti sul soggetto e sullo studio siano trasferite all'ospedale;

b) procedure di trattamento dei casi di emergenza in acuto;

c) formazione e mantenimento della formazione nelle procedure di rianimazione;

d) procedure di emergenza medica comune come arresto cardiaco, anafilassi, ipotensione, sincope;

e) procedure di evacuazioni dei soggetti a causa di un incendio, che tengano conto del fatto che uno studio può essere in corso (es. trasferimento di un paziente che è sottoposto da una flebo);

f) adeguata presenza dei medici durante il periodo di studio;

g) disponibilità di assistenza medica al di fuori delle ore lavorative e contatti con i promotori delle sperimentazioni;

h) conservazione dei codici di randomizzazione e procedure di apertura del cieco in emergenza;

i) procedura che assicuri che i Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) e i Serious Adverse Events (SAE) - siano comunicati senza ritardi, così che gli studi in corso, qualora necessario, possano essere emendati o interrotti;

j) procedure per l'incremento delle dosi, in condizioni di massima sicurezza

► Gestione generale e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature mediche, frigoriferi e congelatori (log books)

► Gestione dei sistemi computerizzati utilizzati nell'Unità di fase I (convalide, audit trail, accesso controllato)

► Data base dei soggetti

► Screening e arruolamento dei soggetti

► Modalità di identificazione dei soggetti

► Coinvolgimento del medico curante dei soggetti

► Pagamento dei rimborsi spese ai soggetti

► Procedure per l'entrata e uscita dall'Unità (Vs)

► Gestione del check-in e check-out dei soggetti

► Monitoraggio clinico dei soggetti all'interno dell'Unità

► Programmazione, preparazione e fornitura dei pasti per i soggetti

► Raccolta campioni di sangue dai soggetti

► Procedure relative ai risultati di laboratorio (modalità di revisione, tempestiva comunicazione nel caso di risultati che potrebbero influire sulla sicurezza dei soggetti in sperimentazione)

► Centrifugazione, divisione in aliquote, conservazione e trasferimento al laboratorio dei campioni di sangue dei soggetti.

***c)* Parte di laboratorio**

► Pulizia della vetreria

► Gestione carico e scarico materiale di consumo

► Gestione sostanze chimiche, manipolazione, stoccaggio e smaltimento

► Preparazione soluzioni standard e soluzioni tampone

► Gestione campioni biologici (ricevimento, accettazione, controllo dei campioni e della documentazione di accompagnamento, procedure per la conservazione dei campioni, smaltimento)

► Analisi campioni biologici

► Gestione dei valori fuori specifica

► Spedizione campioni biologici presso altri laboratori analitici (se applicabile)

► Validazione di un metodo bioanalitico

► Criteri di accettazione batch analitici

► Integrazione dei cromatogrammi

► Elaborazioni dati di farmacocinetica

► Rianalisi dei campioni

► Identificazione delle apparecchiature del laboratorio e programmazione manutenzione e calibrazione

► Utilizzo, pulizia, calibrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria strumenti e apparecchiature

N.B. eventuali altre attività non comprese nell'elenco suddetto devono essere oggetto di SOP

Normativa e linee guida

1. D.P.R. 14 gennaio 1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" (S.O. alla *G.U.* n. 42 del 20 febbraio 1997).

2. D.M. 15 luglio 1997, "Linee guida dell'Unione europea di Buona Pratica Clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali" (CPMP/ICH 135/95) (S.O alla *G.U.* n. 191 del 18 agosto 1997).

3. D.M. 19 marzo 1998, "Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali" e s.m.i. (*G.U.* n. 122 del 28 maggio 1998)

4. D.P.R. n. 439 del 21 settembre 2001, "Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali" (*G.U.* n. 294 del 19 dicembre 2001).

5. D.Lvo n. 211 del 24 giugno 2003, "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica critica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano" (*G.U.* n. 184 del 09 agosto 2003).

6. D.M. 17 dicembre 2004 "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria" (*G.U.* n. 43 del 22 febbraio 2005).

7. D. Lvo n. 50 del 2 marzo 2007, "Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della

loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (*G.U.* n. 86 del 13 aprile 2007).

8. D.Lvo n. 200 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la Buona Pratica Clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali" (*G.U.* n. 261 del 9 novembre 2007).

9. D.M. n. 51 del 21 dicembre 2007, "Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico" (*G.U.* n. 53 del 03 marzo 2008).

10. "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali del 24 luglio 2008" (*G.U.* n. 190 del 14 agosto 2008)

11. D.M. 15 novembre 2011, "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali" (*G.U.* n. 11 del 14 gennaio 2012).

12. Legge 8 novembre 2012, n. 189, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (S.O. n. 201/L alla *G.U.* n. 263 del 10 novembre 2012).

13. Determina n. 1 AIFA del 7 gennaio 2013, "Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche di medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell'Autorità competente all'Agenzia italiana del farmaco" (*G.U.* n. 10 del 12 gennaio 2013).

14. "Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE" (*G.U.* della Unione Europea L 158 del 27 maggio 2014).

15. Normativa sulla sperimentazione clinica dei medicinali reperibile sul sito AIFA: https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/it/node/3.

16. "Regolamento (UE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004", e successive modifiche e aggiornamenti.

17. EMEA - Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in-human clinical trials with investigational medicinal products (CHMP/SWP/28367/07).

18. EMEA - "Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with the paediatric population" - Recommendations of the *ad hoc* group for the development of implementing guidelines for Directive 2001/20/EC relating to good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use (final 2008).

19. EMEA - Procedure for conducting GCP inspections requested by EMEA: clinical laboratories (annex *II)*, 5 settembre 2007.

20. EMEA - Procedure for conducting GCP inspections requested by EMEA: bioanalytical part, pharmacokinetic and statistical analyses of BE trials (annex *VII)*, 12 marzo 2008

21. EMEA - Procedure for conducting GCP inspections requested by EMEA: phase I units (annex *V)*, 23 luglio 2008

22. WHO - Good Clinical Laboratory Practice (GCLP), 2009

23. ABPI (The Association of the British Pharmaceutical Industry) Guidelines for Phase I Clinical Trial, 2012.

15A05315

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Regione Sardegna - Fondo per lo sviluppo e la coesione - Riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014. (Delibera n. 27/2015).

IL COMITATO INTERNAZIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Visto l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 otto-

bre 2013, n. 125, che, al fine rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n.15/2015) che, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'articolo 1, comma 703 che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato definisce il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato stabilisce che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa ridefinisce le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale vengono ulteriormente ridefiniti gli importi delle risorse FSC destinate alle Regioni e alle Province autonome, di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247/2012) che definisce le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n.17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2012), 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) e 3 agosto 2012, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2012), con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2014), recante la proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati a valere sul FSC 2007-2013 con le citate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012, nonché le disposizioni attuative per gli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi;

Vista la delibera di questo Comitato 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014), che - nel prendere atto degli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della citata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 - dispone, tra l'altro, di sottrarre alla disponibilità delle Regioni del Mezzogiorno l'importo complessivo di 1.345,725 milioni di euro, da riassegnare alle medesime Regioni, nella misura dell'85% pari a 1.143,866 milioni di euro, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 per finanziare progetti cantierabili da concordare tra le Regioni stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con OGV da assumere entro il 31 dicembre 2015 (punti 2.2 e 2.3);

Considerato che, con riferimento alla Regione Sardegna, l'importo riassegnabile ai sensi del punto 2.3 della delibera 21/2014, al netto della prevista decurtazione del 15%, delibera ammonta a 481.638.000 euro;

Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 50, in corso di registrazione, che ai sensi dei citati punti 2.2 e 2.3 della delibera n. 21/2014, ha disposto l'assegnazione alla Regione Sardegna dell'importo complessivo di 384.550.024 euro per interventi concernenti i settori della

viabilità e della sanità, con un residuo pari a 97.087.976 euro - a valere sul sopra citato importo di 481.638.000 euro - disponibili per successive assegnazioni in favore della stessa Regione Sardegna;

Vista la nota n. 786 del 18 febbraio 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale, e la allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernente la proposta della Regione Sardegna di riprogrammazione della quota residua di risorse disponibili per la Regione, di cui alla citata delibera n. 50/2014;

Considerato che la detta nota informativa rappresenta che, con nota n. 8638 del 22 dicembre 2014, il Presidente della Regione Sardegna ha comunicato per un intervento già oggetto di revoca con la citata delibera n. 21/2014 di importo pari a 8.356.379 euro, l'avvenuta assunzione di OGV nel termine del 31 dicembre 2014, e ha pertanto proposto di non considerare l'intervento come definanziato;

Considerato, che, in accoglimento della detta proposta regionale il DPC propone di modificare l'allegato 2 della delibera n. 21/2014 per la Regione Sardegna, indicando quale valore delle risorse sottratte alla disponibilità regionale l'importo di 558,276 milioni di euro in luogo dell'importo di 566,632 milioni, e individuando pertanto per la stessa Regione un importo residuo riprogrammabile - al netto della prevista decurtazione del 15 per cento e delle assegnazioni già disposte con la delibera n. 50/2014 - pari a 89.984.998 euro, oggetto della presente proposta di presa d'atto da parte di questo Comitato;

Tenuto conto che la proposta in esame, in considerazione sia della dichiarata strategicità degli interventi che del previsto conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2015, prevede la riassegnazione delle citate risorse ai macrosettori idrico (per l'importo di 75.650.000 euro), mobilità (per l'importo di 12.830.000 euro), conoscenza (per l'importo di 1.504.998 euro);

Considerato che il Comitato è chiamato a prendere atto della riprogrammazione operata dalla Regione nell'ambito delle proprie prerogative, fermo restando l'esito dell'istruttoria di competenza del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in ordine alle previsioni contenute nella delibera n. 21/2014 di questo Comitato;

Dato atto che il concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dalla delibera n. 21/2014, è espresso in uno con la sottoposizione della proposta a questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto:

1. dell'aggiornamento dell'allegato 2 della delibera n. 21/2014, relativamente alla regione Sardegna, con indicazione del valore delle risorse sottratte alla disponibilità regionale pari a 558,276 milioni di euro;

2. delle rimodulazioni degli interventi della regione Sardegna a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014, che prevede la riassegnazione alle regioni - nell'ambito della programmazione 2014-2020 - delle risorse sottratte alla disponibilità regionale, decurtate del 15 per cento, ed in particolare della riprogrammazione dell'importo residuo disponibile per la stessa, pari a 89.984.998 euro, a favore dei macrosettori idrico, mobilità e conoscenza, rispettivamente per gli importi di 75.650.000 euro, 12.830.000 euro e 1.504.998 euro;

3. che la rimodulazione operata al precedente punto 2, per un importo complessivo di 89.984.998 euro, costituisce un vincolo di cui il Comitato terrà conto nell'operare la programmazione del FSC 2014-2020 ai sensi del citato articolo 1, comma 703 della legge n. 190/2014.

Il Dipartimento politiche di coesione è chiamato a relazionare al CIPE, entro due mesi dalle scadenze previste dalla delibera n. 21/2014 per le OGV, sulla successiva attuazione degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi acceleratori di spesa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera fornirà al CIPE il quadro consolidato delle dotazioni finanziarie di pertinenza della Regione nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1900

15A05211

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Regione Puglia - Fondo per lo sviluppo e la coesione - Riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014. (Delibera n. 24/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191/2014), recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 703, che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato definisce il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato stabilisce che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa ridefinisce le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle regioni e province autonome;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale vengono ulteriormente ridefiniti gli importi delle risorse FSC destinate alle regioni e alle province autonome, di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247/2012) che definisce le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2012), 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) e 3 agosto 2012, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2012), con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 8 marzo 2013, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/2013), concernente l'attuazione dell'art. 16, comma 2, del soprarichiamato decreto-legge n. 95/2012, per quanto concerne la copertura finanziaria delle riduzioni legislative da porre a carico del FSC, nonché alcune disposizioni per la disciplina di funzionamento dello stesso Fondo;

Vista la propria delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2014), recante la proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati a valere sul FSC 2007-2013 con le citate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012, nonché le disposizioni attuative per gli interventi per i quali le regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi;

Vista la delibera di questo Comitato 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014), che — nel prendere atto degli esiti della ricognizione svolta presso le regioni meridionali in attuazione della citata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime regioni, con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 — dispone, tra l'altro, di sottrarre alla disponibilità delle regioni del Mezzogiorno l'importo complessivo di 1.345,725 milioni di euro, da riassegnare alle medesime regioni, nella misura dell'85% pari a 1.143,866 milioni di euro, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 per finanziare progetti cantierabili da concordare tra le regioni stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con OGV da assumere entro il 31 dicembre 2015 (punti 2.2 e 2.3);

Considerato che, con riferimento alla regione Puglia, l'importo riassegnabile ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014, al netto della prevista decurtazione del 15%, ammonta a 171.333.650 euro;

Vista la nota n. 766 del 18 febbraio 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernente la proposta della regione Puglia di rimodulazione degli interventi ai sensi della citata delibera n. 21/2014 che tiene conto di alcune modificazioni intervenute con riferimento alle OGV assunte o da assumere, rispetto a quanto oggetto di presa d'atto con la stessa delibera n. 21/2014;

Considerato che la detta nota informativa rappresenta che la regione Puglia ha comunicato il valore complessivo degli interventi revocati o annullati a valere sul FSC 2007-2013 (oggetto della delibera n. 21/2014) è pari a 760,32 milioni di euro, con un incremento di 558,751 milioni di euro rispetto alla ricognizione di cui alla delibera n. 21/2014;

Considerato che, a valere sul detto importo, la regione intende destinare 274,97 milioni a compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumentato contributo all'equilibrio della finanza pubblica di cui alla citata delibera n. 14/2013 e alla legge di stabilità 2014, come previsto dalla stessa delibera n. 21/2014, determinando un importo da assoggettare alla ulteriore sanzione ai sensi del punto 2.4 della delibera n. 21/2014 pari a 283,781 milioni di euro;

Tenuto conto che la proposta in esame prevede — ai sensi del punto 2.3 della citata delibera n. 21/2014 — la riassegnazione a favore della regione dell'importo di 171,33 milioni di euro (disponibile per la riprogrammazione regionale ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014) a valere sul FSC 2014-2020 e — ai sensi del punto 2.4 della medesima delibera — l'assegnazione dell'importo di 241,21 milioni (pari all'85 per cento dei 283,781 milioni sopra indicati) e che per queste ultime la regione Puglia ha richiesto di poter reimpegnare tale importo a valere sulle risorse FSC 2007-2013, piuttosto che sulla programmazione 2014-2020, al fine di evitare ritardi nell'attuazione degli interventi;

Considerato che il Comitato è chiamato a prendere atto della riprogrammazione operata dalla regione nell'ambito delle proprie prerogative, fermo restando l'esito dell'istruttoria di competenza del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in ordine alle previsioni contenute nella delibera n. 21/2014 di questo Comitato;

Dato atto che il concerto della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dalla delibera n. 21/2014, è espresso in uno con la sottoposizione della proposta a questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Ai sensi del punto 2.4 della delibera n. 21/2014, l'importo pari a 241,21 milioni di euro è riprogrammato a favore della regione Puglia a valere sulla quota di risorse FSC 2007-2013 già assegnate alla stessa regione.

Prende atto:

1. Delle rimodulazioni degli interventi della regione Puglia a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione

2007-2013 ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014, che prevede la riassegnazione alle regioni — nell'ambito della programmazione 2014-2020 — delle risorse disimpegnate, decurtate del 15 per cento, ed in particolare della riprogrammazione dell'importo disponibile per la stessa, pari a 171,33 milioni di euro.

2. Che la rimodulazione operata al precedente punto 1 costituisce un vincolo di cui il Comitato terrà conto nell'operare la programmazione del FSC 2014-2020 ai sensi del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014.

Il Dipartimento politiche di coesione è chiamato a relazionare al CIPE, entro due mesi dalle scadenze previste dalla delibera n. 21/2014 per le OGV, sulla successiva attuazione degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi acceleratori di spesa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera fornirà al CIPE il quadro consolidato delle dotazioni finanziarie di pertinenza della regione nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1830.

15A05212

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Acido Alendronico Sigma Tau Generics» e «Atenololo Sigma Tau Generics».

Estratto determina V&A/1193 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 30,400, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale: ACIDO ALENDRONICO SIGMA TAU GENERICS

Confezione: AIC n. 037514015 - «70 mg compresse» 4 compresse

Medicinale: ATENOLOLO SIGMA TAU GENERICS

Confezione: AIC n. 036543015 - «100 mg compresse» 42 compresse divisibili

alla società: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione dei medicinali:

da ACIDO ALENDRONICO SIGMA TAU GENERICS a ACIDO ALENDRONICO ZENTIVA

da ATENOLOLO SIGMA TAU GENERICS a ATENOLOLO ZENTIVA

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05221

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivotif».

Estratto determina V&A/1194 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crucell Italy S.r.l. (codice fiscale 00190430132) con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, 25, 20021 - Baranzate - Milano (MI).

Medicinale: VIVOTIF

Confezioni:

AIC n. 025219041 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule

AIC n. 025219054 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresitenti» 50 blister da 3 capsule

AIC n. 025219066 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule

alla società: Paxvax Ltd con sede legale e domicilio fiscale in 1 Victoria Square, Birmingham, B1 1BD Regno Unito.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05222

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voraclor».

Estratto determina V&A/1195 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società New Research S.r.l. (codice fiscale

01759860594) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Medicinale: VORACLOR

Confezione: AIC n. 033943010 - «800 mg compresse» 35 compresse

alla società: General Services Spain Italy SL (codice fiscale 12932421006) con sede legale e domicilio fiscale in Calle Parsi 14, 41016 Siviglia – Spagna.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05223

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bezafibrato EG».

Estratto determina V&A/1192 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.P.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale BEZAFIBRATO EG.

Confezione AIC n. 035414010 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 cpr

alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047 - Saronno - Varese (VA).

Con variazione della denominazione del medicinale in BEZAFIBRATO AUROBINDO

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05224

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iopamiro».

Estratto determina V&A/1191 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco Imaging Italia S.r.l. (codice fiscale 05501420961) con sede legale e domicilio fiscale in Via Folli Egidio, 50, 20134 - MILANO (MI).

Medicinale IOPAMIRO

Confezioni:

AIC n. 024425011 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml

AIC n. 024425023 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml

AIC n. 024425035 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 30 ml

AIC n. 024425047 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml

AIC n. 024425050 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml

AIC n. 024425062 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 30 ml

AIC n. 024425074 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml

AIC n. 024425100 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml

AIC n. 024425112 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml

AIC n. 024425124 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml

AIC n. 024425136 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml

AIC n. 024425148 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml

AIC n. 024425151 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml

AIC n. 024425163 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml

AIC n. 024425314 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 500 ml vetro tipo I

AIC n. 024425326 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 500 ml vetro tipo I

alla società: Bracco Imaging S.p.a. (codice fiscale 07785990156) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05225

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Tecnigen Italia».

Estratto determina V&A/1190 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Premium Pharma S.L. con sede legale e domicilio in Avda De Bruselas, 13, 3° D.ED.AMERICA, Poligono Arroyo De La Vega, 28108 - Alcobendas - Madrid (Spagna).

Medicinale LEVOFLOXACINA TECNIGEN ITALIA

Confezione AIC n. 042803027 - «500 mg compressa rivestita con film» 5 compresse

alla società: Tecnigen S.r.l. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05226

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erion».

Estratto determina V&A/1189 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59 - 00134 - Roma (RM).

Medicinale: ERION.

Confezione AIC n. 036534016 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse

alla società: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05227

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 17 giugno 2015 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Lee Yong-joon, Ambasciatore della Repubblica di Corea, S.E. Mamadou Saliou Diouf, Ambasciatore della Repubblica del Senegal, S.E. Mohamed Chérif Diallo, Ambasciatore della Repubblica di Guinea, S.E. Eda Adriana Rivas Franchini, Ambasciatore della Repubblica del Perù, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

15A05228

Rilascio di *exequatur*

In data 23 giugno 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'exequatur al Signor Donato Nitti, Console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Firenze.

15A05229

Rilascio di *exequatur*

In data 22 giugno 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'exequatur al Signor Salvatore Carrubba, Console onorario del Regno del Belgio in Milano.

15A05230

Rilascio di *exequatur*

In data 17 giugno 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'exequatur al Signor Antonio Colombo, Console onorario della Repubblica di Guinea in Milano.

15A05231

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Emanazione del decreto 1° luglio 2015, che disciplina l'erogazione di contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione, per l'annualità 2015.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 1° luglio 2015 che, come da decreto interministeriale 7 aprile 2015, ha definito - per l'anno 2015 - le modalità e i termini per la richiesta e la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione, al fine di sostenere le PMI nei mercati esteri, favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.

15A05269

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-158) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.